SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 50**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° marzo 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo ai decreti-legge 30 dicembre 1985, numeri 785, 788, 789 e 790, non convertiti in legge per decorrenza del termine

I sottoelencati decreti-legge non sono stati convertiti in legge nel termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1985:

Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785: «Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego»;

Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788: «Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata»;

Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789: «Provvedimenti urgenti per la finanza locale»;

Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790: «Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno nel settore pubblico».

86A1520

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **926**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 195, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in cardiologia (seconda scuola):

Scuola di specializzazione in cardiologia
(seconda scuola)

Art. 196. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 197. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 198. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 199. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 200. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) strutture e metabolismo del cuore e dei vasi;
b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
c) fisiopatologia cardiorespiratoria;
d) medicina interna generale;
e) semeiotica generale cardiovascolare;
f) informatica medica e strumentazione biomedica;

g) metodologie diagnostiche non invasive;
h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;
i) patologia e clinica cardiovascolare;
l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 201. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica;
biofisica;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;

fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;

c) fisiopatologia cardiorespiratoria:

fisiopatologia cardiorespiratoria I;
fisiopatologia cardiorespiratoria II;

d) medicina interna generale:

fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare;

e) semeiotica generale cardiovascolare:

semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare I;
semeiotica fisica cardiovascolare II;

f) informatica medica e strumentazione biomedica:

informatica medica e strumentazione biomedica I;
informatica medica e strumentazione biomedica II;

g) metodologie diagnostiche non invasive:

indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare (RMN), metodiche radioisotopiche);

h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:

indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografica);
cardiochirurgia;

i) patologia e clinica cardiovascolare:

anatomia patologica I;
anatomia patologica II;
patologia e clinica cardiovascolare I;
patologia e clinica cardiovascolare II;
patologia e clinica cardiovascolare III;

l) farmacologia e terapia cardiovascolare:

farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 202. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

strutture e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):
anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare . . . . . ore 20
biochimica e biofisica . . . . ore 30
fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):
fisiologia dell'apparato cardiovascolare I ore 50
fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):
fisiopatologia cardiorespiratoria I . . . ore 100
medicina interna generale (ore 100):
fondamenti di semeiotica medica . . . . ore 50
rapporti fra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare . . . . ore 50
semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):
semeiotica del ricambio idrosalino . . . ore 50
informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):
informatica medica e strumentazione biomedica I . . . . ore 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II . . . . ore 50
fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):
fisiopatologia cardiorespiratoria II . . . ore 50
semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):
semeiotica fisica cardiovascolare II . . ore 50
informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):
informatica medica e strumentazione biomedica II . . . . ore 50
metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):
indagini diagnostiche non invasive I . ore 50
metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):
indagini diagnostiche invasive I . . . . ore 50
patologia clinica cardiovascolare (ore 50):
anatomia patologica I . . . . ore 20
patologia e clinica cardiovascolare I . ore 30
farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):
farmacologia cardiovascolare . . . . . . ore 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

semeiotica generale e cardiovascolare (ore 50):
- semeiotica fisica cardiovascolare II . . ore 50

metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):
- indagini diagnostiche non invasive II . ore 100

metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):
- indagini diagnostiche invasive II . . . . ore 50

patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):
- anatomia patologica II . . . . ore 20
- patologia e clinica cardiovascolare II ore 80

farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):
- farmacologia e terapia cardiovascolare ore 100

Monte ore elettivo ore 400

4° Anno:

metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):
- indagini diagnostiche non invasive III ore 100

metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):
- cardiochirurgia . . . . ore 100

patologia clinica cardiovascolare (ore 100):
- patologia e clinica cardiovascolare III ore 100

farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):
- terapie intensive cardiologiche . . . . . ore 100

Monte ore elettivo ore 400

Art. 203. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza;
ambulatori di cardiologia;
ambulatori di ipertensione;
reparti di cura intensiva e semintensiva coronarica;
laboratori di informatica;
laboratori di analisi radioimmunologica;
laboratori di diagnostica delle arteriopatie periferiche;
laboratori di cardiologia e ipertensione sperimentale;
laboratori di emodinamica cardiaca non invasiva e invasiva;
laboratorio di radiodiagnostica cardiovascolare e coronarica;
laboratorio di indagine dei sistemi di controllo nervoso ed umorale del circolo sanguigno;
laboratorio di elettrofisiologia sperimentale;
laboratorio di elettrofisiologia clinica ed elettrocardiografia dinamica;
laboratorio di monitoraggio in continuo della pressione arteriosa;
laboratori di farmacologia clinica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo della attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1986
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 120

86G0170

LEGGE 28 febbraio 1986, n. **43.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 750 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 1.520 miliardi per l'anno finanziario 1986, lire 1.620 miliardi per l'anno finanziario 1987 e lire 1.760 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede, quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifica regolamento risorse proprie comunitarie", e, quanto a lire 350 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifica regolamento risorse proprie comunitarie"».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

AVVERTENZA:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 10 marzo 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1631):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 31 dicembre 1985.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 13 gennaio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 gennaio 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 gennaio 1986.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 23 gennaio 1986.

Relazione scritta annunciata il 28 gennaio 1986 (atto n. 1631/*A* - relatore: sen. NEPI).

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3453):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 1° febbraio 1986, con pareri delle commissioni I, III e IV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 febbraio 1986.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 17 febbraio 1986.

Esaminato in aula il 21 febbraio 1986 e approvato il 27 febbraio 1986.

86G0192

LEGGE 28 febbraio 1986, n. **44.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «29 anni,» *sono inserite le seguenti:* «le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi,»;

al comma 1, alla lettera c), *è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Per il terzo anno il contributo è concedibile sempreché dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico delle iniziative»;

al comma 1, alla lettera d), *sono aggiunte in fine le seguenti parole:* «avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati al successivo comma 6»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Tra le spese di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 sono comprese le spese di progettazione, di studio di fattibilità e di analisi di mercato.

1-*ter*. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del deceto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo articolo 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'articolo 23 dello stesso deceto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

1-*quater*. Nelle società di cui al precedente comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri e modalità tengono conto:

a) dell'opportunità di privilegiare, in termini di maggiori contributi in conto capitale, i progetti che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro, lo sfruttamento di beni e di infrastrutture già esistenti e la valorizzazione delle risorse locali e siano corredati da studi di fattibilità che comprovino le prospettive di mercato e l'economicità di gestione;

b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle società;

c) della necessità di privilegiare le coopertive nella determinazione del contributo per le spese di gestione;

d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;

e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati;

f) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi;

g) dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società a prevalente composizione femminile»;

al comma 3, dopo la parola: «agricole» *sono inserite le seguenti:* «, alla produzione di beni sostitutivi di importazioni,»;

al comma 4, dopo la parola: «prioritari» *sono inserite le seguenti:* «con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione»;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché da tre rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

al comma 6, dopo le parole: «il presidente del comitato» *sono inserite le seguenti:* «, previa deliberazione del comitato stesso,»;

il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione.

7-*bis*. Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate territorialmente»;

al comma 9, le parole: «può esprimere» *sono sostituite dalla seguente:* «esprime»;

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare richiesta l'autorità che doveva provvedervi non le abbia esplicitamente rifiutate.

10-*ter*. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei benefici previsti dal presente decreto, è prorogato al 31 marzo 1987»;

il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno»;

dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-*bis*. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo concernente: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"».

All'articolo 2:

il comma 2 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

AVVERTENZA:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 10 marzo 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1628):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (DE VITO) il 31 dicembre 1985.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 13 gennaio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª e 10ª, 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 gennaio 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 gennaio 1986.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 22, 23, 29, 30 gennaio 1986, 5, 12, 13 febbraio 1986.

Esaminato in aula e approvato il 13 febbraio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3488):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 17 febbraio 1986, con pareri delle commissioni IV, VI, IX e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 febbraio 1986.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 19, 20, 25 febbraio 1986.

Esaminato in aula il 25 febbraio 1986 e approvato, con modificazioni, il 27 febbraio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1628/B):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 27 febbraio 1986.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 27 febbraio 1986.

Esaminato in aula e approvato il 28 febbraio 1986.

86G0194

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta per le dichiarazioni di responsabilità da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie».

All'articolo 3:

sono soppresse le parole: «, anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate,».

All'articolo 4:

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis.* Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria", di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

9-*ter.* Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, restano confermate per l'anno 1986»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. All'onere derivante dall'applicazione dei comuni da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n. 14, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi».

All'articolo 5:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento».

All'articolo 6:

e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis.* All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli investimenti non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di cui sopra può essere effettuata anche sulla base di una perizia giurata presentata dall'operatore economico"».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce "Proroga dell'attività di coordinamento di cui alla legge n. 73 del 1977"».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «31 maggio 1986» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 1986».

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, al netto degli interessi maturati nell'anno 1984 su dette esposizioni, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

Ente autonomo teatro comunale di Firenze	L.	5.682.244.900;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Genova	»	13.859.386.467;
Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli	»	8.866.116.293;
Ente autonomo teatro Massimo di Palermo	»	8.394.754.267;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma	»	22.521.601.121;
Ente autonomo teatro regio di Torino	»	1.507.982.622»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312»;

il comma 3 è soppresso.

Art. 2.

1. La società in nome collettivo o in accomandita semplice costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ha diritto a continuare l'attività dell'azienda conferita, alle stesse condizioni. Tale diritto sussiste anche in pendenza dell'iscrizione in albi, registri, ruoli o elenchi e nel trasferimento delle autorizzazioni, licenze, concessioni e simili già intestate al dante causa, purchè le relative domande siano presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La società di cui al precedente comma 1 subentra, senza soluzione di continuità, nella posizione del titolare dell'azienda conferita prevista dalle disposizioni sul

lavoro, la previdenza e l'assistenza nei riguardi del personale dipendente e deve comunicare agli uffici competenti, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, che è subentrata a tale titolare.

3. I soggetti, già iscritti ai fini previdenziali e assistenziali in appositi albi o elenchi che siano divenuti soci della società di cui al precedente comma 1, devono darne comunicazione agli enti preposti alla tenuta degli stessi e conservano l'iscrizione, senza soluzione di continuità, purchè mantengano i requisiti previsti per l'iscrizione stessa ed effettuino la comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività.

2. L'articolo 2, primo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è abrogato.

Art. 4.

All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, le parole: «entro il 2 febbraio 1986» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

AVVERTENZA:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 10 marzo 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1632):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DE MICHELIS) il 31 dicembre 1985.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 13 gennaio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 gennaio 1986.

Eaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 gennaio 1986.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 22, 23, 29, 30 gennaio 1986.

Relazione scritta annunciata il 4 febbraio 1986 (atto n. 1632/A - relatore: sen. CENGARLE).

Esaminato in aula e approvato il 6 febbraio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3475):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e XIII (Lavoro), in sede referente, il 7 febbraio 1986, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, IX e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 febbraio 1986.

Esaminato dalle commissioni riunite V e XIII, in sede referente, il 20 febbraio 1986.

Esaminato in aula il 25 febbraio 1986 e approvato, con modificazioni, il 26 febbraio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1632/*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 26 febbraio 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 27 febbraio 1986.

Esaminato in aula e approvato il 27 febbraio 1986.

86G0197

LEGGE 28 febbraio 1986 n. 46.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 1986» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 1986»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. I limiti di importo fissati dal terzo comma dell'articolo 12 del suddetto decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dall'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, vengono elevati da 300 a 1.500 milioni»;

al comma 2, le parole: «31 dicembre 1986» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 1986»;

al comma 3, le parole: «31 dicembre 1986» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 1986»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

3-*bis*. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, e dall'articolo 6, comma 7-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1990.

3-*ter*. Agli stessi fini di cui al comma precedente, i termini previsti dai commi quarto e sesto dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1987 e al 1° gennaio 1988.

3-*quater*. Ferme restando le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i nuovi interventi realizzabili ai sensi del quarto comma del medesimo articolo al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere in ogni caso localizzati su aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. L'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonchè i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1987. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti di cui all'articolo 19 della medesima legge. La spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a 900 milioni.

4-*bis*. Alla spesa occorrente per l'attuazione del precedente comma, valutata in lire 1.037 milioni nell'anno 1986 e in lire 2.337 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1986 e al corrispondente capitolo per l'anno 1987.

4-*ter*. Al comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo le parole: "dirigente superiore" sono aggiunte le seguenti: "A tale fine il contingente di ingegneri superiori di cui alla tabella X, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentato di 2 unità"».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «31 marzo 1986» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 aprile 1986»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'articolo 5-*ter* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è abrogato, fatti salvi i provvedimenti posti in essere entro il 30 dicembre 1985.

2-*bis*. Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale della Campania, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri commissari straordinari del Governo, possono esercitare i poteri di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, esclusivamente nei limiti dei fondi stanziati dal CIPE per la realizzazione del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219»;

al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 e n. 41 del 2 giugno 1982 sono abrogate. Non è ammessa ripetizione delle somme già versate e non vi è obbligo di corrispondere le somme ancora dovute»;

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. In considerazione della eccezionale situazione locativa, il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986.

5-*bis*. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonchè per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

5-*ter*. Dopo la data del 30 giugno 1986 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo

14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, dal 24 novembre 1980 e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

a) dal 1° luglio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 31 dicembre 1981;

b) dal 1° ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982;

c) dal 1° gennaio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

d) dal 1° luglio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984;

e) dal 1° gennaio 1988, per i provvvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto».

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. Le disposizioni contenute nei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del precedente articolo 2 sono estese ai comuni di Venezia e Chioggia.

2. I proprietari o altri aventi titolo di unità immobiliari interrate, seminterrate e site al piano terra, soggette alle alte maree nei comuni di Venezia e Chioggia, che stipulino contratti di locazione per tali unità da adibire ad uso di abitazione, provvedono a loro spese all'assitenza dei nuclei familiari sgomberati per effetto dell'alta marea.

3. I conduttori che abbiano acquisito in locazione le unità immobiliari di cui al precedente comma per uso diverso dall'abitazione e adibiscano le unità stesse a fini abitativi, in caso di sgombero per alta marea non hanno diritto ad alcuna assistenza e perdono ogni diritto ad essere inclusi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica».

All'articolo 3:

al comma 2, terzo capoverso, le parole: «nove rate» *sono sostituite dalle seguenti:* «dodici rate»;

al comma 2, terzo capoverso, le parole: «giugno 1986» *sono sostituite dalle seguenti:* «settembre 1986»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ed all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR».

All'articolo 4:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Le modificazioni degli organici disposte dai precedenti commi 1 e 2 avranno effetto a decorrere dal 1° aprile 1986»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono fatte altresì salve le assunzioni da effettuarsi ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, tabella A, e quelle disposte ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ancorchè in corso di definizione alla data del 1° aprile 1986»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"»;

i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'interno, approva i piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali, ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363".

7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, è sostituito dal seguente:

"4. I piani di cui ai precedenti commi 3 e 3-*bis* sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corredati del parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210"»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il Ministro dell'interno è tenuto ad emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di riassetto degli ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli, secondo i criteri che verranno in esso stabiliti, nelle regioni che ne sono prive».

All'articolo 5:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello

stabilimento AGIP-Petroli di Napoli". Al punto 40 della medesima tabella, parte II, dopo la parola: modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni".

1-*ter*. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma.

1-*quater*. Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, nonché il termine previsto dall'articolo 41 del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976, sono prorogati al 31 dicembre 1986. Il termine di 5 anni di cui al secondo comma dell'articolo 41-*ter* del citato decreto-legge n. 648 del 1976 è elevato a 10 anni.

1-*quinquies*. Tale proroga è concessa con le limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376.

1-*sexies*. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47.

1-*septies*. Le disposizioni agevolative di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché quelle contenute nell'articolo 17 della stessa legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1986.

1-*octies*. La previsione dell'articolo 40, comma primo, lettera *f*), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione nell'ambito della zona terremotata, così come delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976 e successive integrazioni».

All'articolo 6:

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 8:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Per le *roulottes* che al termine dell'emergenza vengono restituite ai legittimi proprietari, la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa sulla proprietà deve intendersi estesa all'intero anno in cui ha avuto luogo la restituzione».

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, nel limite massimo di lire 15 miliardi, estendere ai comuni della Sicilia orientale, colpiti dai terremoti del dicembre 1985 e del gennaio 1986, la disciplina concernente l'opera di riattazione degli edifici del comune di Zafferana Etnea danneggiati dal terremoto dell'ottobre 1984»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Le spese relative agli interventi di riattazione e ricostruzione nel settore agricolo e nei settori produttivi danneggiati dagli eventi di cui al comma precedente fanno carico, rispettivamente, ai fondi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni.

1-*ter*. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede a stabilire con proprie ordinanze le necessarie deroghe procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi.

1-*quater*. Per gli interventi di ricostruzione si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

1-*quinquies*. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con proprie ordinanze, derogare ai termini, alle procedure e alle norme tecniche previste dalla predetta legge 14 maggio 1981, n. 219».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, relativo alla presentazione della istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è prorogato al 31 ottobre 1986.

2. Il termine per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 31 ottobre 1986.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle istanze presentate entro le scadenze previste dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407.

4. Per coloro che, a seguito della presentazione dell'istanza, abbiano già ricevuto o riceveranno entro la data del 31 ottobre 1986 la comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco relativa alle prescrizioni e condizioni da attuare, il termine di 120 giorni previsto dal punto 1 del decreto del Ministro dell'interno 14 agosto 1985 decorre dal 31 ottobre 1986».

Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-*bis*. — I titolari delle attività esistenti, anche se hanno presentato la istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio, sono tenuti, entro il 28 febbraio 1987, a completare l'istanza medesima con la documentazione indicata al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985 recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi».

Art. 2.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, è autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi.

2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è sostituito dal seguente:

«Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, modificata dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito».

3. All'undicesimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono soppresse le parole: «, entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda,» e sono aggiunte, in fine, le parole: «sempreché non si sia provveduto, neppure parzialmente, all'erogazione dei contributi per la ricostruzione».

4. Ad integrazione dell'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, le varianti al piano di ricostruzione della città di Ancona, già approvate dall'amministrazione comunale, non sono soggette ad ulteriori approvazioni e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilità statica, sono immediatamente eseguibili.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, che rientra nella competenza dell'ANAS ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

AVVERTENZA:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 12 marzo 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3368):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 31 dicembre 1985.

Assegnato alle commissioni riunite II (Affari interni) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, il 31 dicembre 1985, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, X e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'8 gennaio 1986.

Esaminato dalle commissione riunite II e IX, in sede referente, il 15 gennaio 1986, 6 febbraio 1986.

Esaminato in aula il 18 febbraio 1986 e approvato il 19 febbraio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1693):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 21 febbraio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª e della commissione di controllo sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 febbraio 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 febbraio 1986.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 26 febbraio 1986.

Esaminato in aula e approvato il 27 febbraio 1986.

86G0195

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1986, n. 47

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di consentire agli enti locali l'operatività, in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei predetti enti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

Art. 1.

Bilancio

1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Per l'anno 1986, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 maggio 1986. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

Art. 2.

Trasferimenti delle regioni

1. Le regioni, entro il 31 marzo 1986, sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati del sei per cento.

Art. 3.

Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane

1. Per l'anno 1986 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in 1.600 miliardi, di cui 1.440 miliardi per i comuni e 160 miliardi per le province;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo è maggiorato per il 1986 di 1.050 miliardi, di cui 935 miliardi per i comuni e 115 miliardi per le province, ed è ridotto delle economie di spesa che si verificano per effetto della cessazione dei contributi conseguenti alla estinzione dei mutui;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di 28,6 miliardi.

Art. 4.

Fondo ordinario per la finanza locale

1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1986, un contributo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1985 in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonchè degli oneri di cui al comma 25 dell'articolo 6 della stessa legge n. 887. Per i comuni il contributo ordinario è ridotto del 6,95 per cento.

2. Alla corresponsione del contributo ordinario provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1987.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1986, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo dell'anno 1984. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, deve essere trasmessa alla Corte dei conti, sezione enti locali, dal Ministero dell'interno.

4. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 aprile 1986.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo.

Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma 4, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 5.

Fondo perequativo per la finanza locale

1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province, come segue:

a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati dell'ISTAT;

b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalla stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

2. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, lettera *b)*, il Ministero dell'interno e autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue:

a) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati dell'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A tal fine e definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla Commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio 1986.

Art. 6.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

1. A valere sul fondo di cui al precedente articolo 3, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonchè nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, degli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985 previa detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti e degli interessi di pre-ammortamento. È autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 maggio 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtù delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera *a)*;

c) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1985 e 1986, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni,

rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

d) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1985 e 1986, in misura pari a lire 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere *c)* e *d)* con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 maggio degli anni 1986 e 1987, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento.

3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. Le quote attribuite per l'anno 1986 possono essere inoltre utilizzate per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1984; quelle attribuite nel 1987 possono essere utilizzate per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1985.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente articolo 3, lettera *d)*, il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano della comunità.

2. L'erogazione della prima quota è disposta entro il 31 marzo 1986. L'erogazione della restante quota è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno, ai Ministeri dell'interno e del tesoro, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'anno 1984, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione nazionale comunità enti montani.

3. Alla tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nella voce "comunità montane" aggiungere, dopo la parola: "complessiva", la parola: "montana".

4. È autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

5. Si applicano alle comunità montane, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità, le norme stabilite per il comune della stessa comunità che conta il maggior numero di abitanti.

Art. 8.

Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali

1. Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunità montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299. I pagamenti sono effettuati tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

2. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito.

3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a due anni, con gravame di interessi al tasso del 6 per cento semestrale.

4. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare ai comuni ed alle province, entri quindici giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli importi spettanti per contributi erariali.

Art. 9.

Disposizioni sui mutui agli enti locali

1. I comuni, le province ed i loro consorzi, possono contrarre mutui oltre che con la Cassa depositi e prestiti e con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, con gli istituti di credito speciale, con le sezioni opere pubbliche delle aziende di credito, e con l'Istituto per il credito sportivo.

2. Ai fini di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare altre istituzioni creditizie.

3. I contratti di mutuo di cui al presente articolo devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al successivo comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo, e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

4. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

5. Per i mutui contratti nell'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 12, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; per i mutui contratti nell'anno 1985 si applicano le disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 6 della stessa legge n. 887.

6. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento e a carico dell'ente proprietario.

7. La facoltà per gli enti locali di assumere mutui per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto, nonchè per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, di cui, rispettivamente, all'art. 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e all'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, deve essere esercitata entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno 1986. Per l'osservanza del termine predetto si fa riferimento alla data di stipula dei contratti cui accedono tali operazioni di mutuo.

8. Le somme retrocesse agli enti locali dagli Istituti di credito in correlazione all'importo da somministrare a valere sui mutui concessi ed in ammortamento. ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato a norma delle disposizioni sul sistema della tesoreria unica, non costituiscono reddito imponibile. Le ritenute finora operate su dette somme ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di imposta sia a titolo di acconto, rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Art. 10.

Mutui con la Cassa depositi e prestiti

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina, entro il 15 marzo 1986, l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'Istituto nell'esercizio sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Tale importo verrà comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Per l'anno 1986, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto per l'80 per cento della rata a carico del bilancio dello Stato, elevabile sino al 100 per cento per i comuni che non siano in grado di garantire con i propri mezzi la differenza di rata.

4. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

5. I comuni compresi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nell'ambito dei propri programmi di investimento sono tenuti a realizzare con priorità le opere necessarie a rendere funzionali ed operativi gli interventi eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno nel settore delle opere idriche e di quelle igieniche.

6. La Cassa depositi e prestiti è tenuta a dare la precedenza al finanziamento delle opere di cui al precedente comma.

7. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle disponibilità determinate ai sensi del presente articolo, è tenuta a riservare un importo complessivo di 200 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

8. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

9. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al precedente comma 8 entro il 31 maggio 1986; gli enti locali devono inoltrare le relative richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 11.

Edilizia scolastica

1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2, comma secondo, lettera *c)*, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono comprese anche quelle relative agli istituti di istruzione artistica.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle provincie per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

1) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, comprese quelle di istruzione artistica;

2) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

a) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ogni distretto scolastico, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti, la presenza di almeno una istituzione di scuola secondaria superiore per ciascuno dei diversi indirizzi di studio vigenti, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione di quelle ad indirizzo particolarmente specializzato, per le quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale;

b) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) con riferimento ai criteri di cui al precedente punto *a)*, conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica.

3. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato in misura dell'80 per cento, elevabile al 100 per cento nei confronti di quegli enti che si trovino nell'impossibilità di garantire, con i propri mezzi finanziari, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata.

4. I progetti di edilizia scolastica di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui al predetto punto 2 sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere detti impianti nonchè lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata per gli impianti medesimi.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, sulla base di programmi regionali formulati dai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali, sentiti i provveditori agli studi, d'intesa con le regioni. L'intesa è da acquisire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Qualora l'intesa non sia intervenuta entro il termine sopra indicato, i sovrintendenti scolastici trasmetteranno comunque, entro i successivi 15 giorni, i programmi formulati al Ministro della pubblica istruzione.

7. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di 120 giorni dalla data del predetto decreto ministeriale.

Art. 12.

Servizi pubblici a domanda individuale

Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le predette percentuali possono essere ridotte fino alla metà. L'individuazione dei costi di ciascun anno è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo.

Titolo II

TASSA PER I SERVIZI COMUNALI

Art. 13.

Natura e titolarietà del tributo

1. Con effetto dal 1° gennaio 1986 i comuni istituiscono la tassa per i servizi con riferimento alla superficie dei locali e delle aree situati nel territorio comunale e all'uso cui gli stessi sono destinati, nonchè adottano, salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 17, la tariffa-primo livello allegata al presente decreto relativa alla classe demografica alla quale ciascun comune appartiene, secondo la popolazione residente al 31 dicembre del punultimo anno precedente.

2. La tassa è istituita con deliberazione del consiglio comunale adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La deliberazione indica la tipologia dei servizi, determina la tariffa e può

ripartire il territorio comunale in zone di omogenea dotazione dei servizi stessi. Se la deliberazione non è adottata nel suddetto termine, il comitato regionale di controllo provvede a nominare un apposito commissario entro i quindici giorni successivi.

3. I comuni hanno facoltà di applicare, per gli anni successivi al 1986, un diverso livello della tariffa con deliberazione adottata, sulla base dei dati di bilancio, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. I comuni di nuova istituzione applicano le tariffe determinate, anteriormente alla loro istituzione, dal comune nella cui circoscrizione il territorio era compreso, fino a quando non esercitano la facoltà prevista nel precedente comma 3.

5. La deliberazione d'istituzione della tassa o di modifica dei livelli delle tariffe, divenuta esecutiva, è trasmessa ai Ministeri dell'interno e delle finanze. All'invio della deliberazione istitutiva al Ministero dell'interno è subordinata l'erogazione dei contributi perequativi statali.

6. Il gettito è attribuito al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Art. 14.

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque occupa oppure conduce a qualunque titolo, anche tenendoli a disposizione, locali a qualsiasi uso destinati, situati nel territorio comunale, nonchè chiunque esercita in aree situate nel territorio comunale attività commerciali, industriali e artigianali.

2. Per le utilizzazioni stagionali la tassa è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto che ha avuto la disponibilità dell'immobile.

Art. 15.

Tipologia degli immobili

1. La tassa è commisurata alla superficie interna utile dei locali e delle aree ed all'uso cui i medesimi sono destinati. Le aree che costituiscono pertinenze o accessorio di insediamenti commerciali, industriali e artigianali nonché i locali che costituiscono pertinenze di abitazioni civili sono calcolati in misura non inferiore al 10 e non superiore al 50 per cento della loro superficie. La predetta misura è fissata con deliberazione motivata del consiglio comunale. La superficie dei locali che costituiscono pertinenze o accessorio di abitazioni rurali non è calcolata.

2. La tassa è dovuta in ragione di anno; per le frazioni di anno la tassa è dovuta in ragione dei mesi interi per i quali si è protratta la disponibilità o l'utilizzazione, intendendosi per mese intero anche le frazioni di mese superiore a quindici giorni.

3. Le nuove costruzioni sono soggette alla tassa dal mese nel quale esse sono divenute atte all'uso cui sono destinate o dal quale è iniziata la utilizzazione.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono ripartiti nelle seguenti classi:

prima classe: abitazioni, alloggi collettivi diversi da quelli indicati nelle altre classi;

seconda classe: alberghi, pensioni, locande, residences e villaggi turistici;

terza classe: ospedali e case di cura, biblioteche, musei e pinacoteche, teatri, cinematografi, circoli e attività ricreative, stabilimenti balneari e termali;

quarta classe: insediamenti industriali ed artigianali, magazzini;

quinta classe: pubblici esercizi, anche all'aperto, insediamenti commerciali, studi professionali, uffici privati, istituti di credito ed assicurazioni, distributori di carburanti;

sesta classe: aree destinate all'esercizio di attività commerciali, industriali e artigianali, campeggi e piste da ballo all'aperto;

settima classe: uffici dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti parastatali, degli enti pubblici esercenti servizi di pubblica utilità, delle aziende autonome dello Stato, delle aziende municipalizzate e consortili; stazioni per servizio di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; sedi di enti, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica e sindacale; istituti di istruzione.

5. Con delibera del consiglio comunale le classi possono essere integrate, secondo criteri di omogeneità e di intensità dell'utenza, con la indicazione di categorie di immobili diverse da quelle indicate nel precedente comma.

Art. 16.

Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) gli immobili utilizzati dal comune nel proprio territorio nonchè quelli per i quali il comune deve provvedere alle spese di gestione;

b) i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali e quelli ancora non confluiti nell'unità sanitaria territorialmente competente, nonché gli edifici in cui hanno sede gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e l'ente ospedaliero "Ospedali Galliera";

c) le caserme; le carceri; le strade ferrate; le autostrade e le aree portuali ed aeroportuali;

d) gli edifici aperti al culto della chiesa cattolica, delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui

all'art. 8 della Costituzione nonchè delle comunità israelitiche e degli altri enti di culto che abbiano ottenuto il riconoscimento civile in base agli articoli 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e 10 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289;

e) gli immobili di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i nuovi fabbricati realizzati dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e non occupati, limitatamente ai primi dodici mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori certificata dagli uffici comunali;

g) gli immobili demaniali riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia.

2. I comuni hanno facoltà di determinare la riduzione fino al 50 per cento degli importi previsti nelle tariffe (allegate al presente decreto-legge) per gli immobili degli enti aventi fini di beneficienza e di istruzione destinati esclusivamente all'esercizio delle loro attività istituzionali e per gli immobili degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti destinati esclusivamente all'esercizio delle attività di religione e di culto a norma dell'art. 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili non adibiti ad abitazione nell'ipotesi di utilizzazione o di esercizio di attività consentiti solo per periodi stagionali da licenza o autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta; per le abitazioni rurali; e, semprechè non abbiano fini di lucro, per ospedali, musei e pinacoteche pubblici e privati, sedi di collettività aventi finalità assistenziali.

Art. 17.

Tariffa

1. La tariffa è stabilita, in conformità alle tabelle allegate al presente decreto, per importi riferiti a metro quadrato di superficie interna utile, secondo livelli che tengono conto della dotazione dei servizi, per ciascuna delle classi definite nell'articolo 15. Ai fini dell'applicazione della tariffa le frazioni di superficie superiore a mezzo metro quadrato si considerano uguali a un metro quadrato.

2. Gli importi della tariffa — primo livello — sono ridotti ad un terzo se il comune fornisce non più di due dei seguenti servizi: rete viaria comunale; illuminazione pubblica; smaltimento rifiuti solidi urbani; rete di distribuzione di acqua potabile; rete fognaria.

3. I comuni hanno facoltà di applicare anche per una sola parte del territorio comunale, secondo criteri di uniformità fra zone ugualmente dotate e semprechè la copertura dei servizi a domanda individuale raggiunga nell'ultimo consuntivo deliberato la percentuale prevista per legge:

a) il secondo livello della tariffa, se il comune fornisce almeno tre dei servizi indicati nel comma precedente;

b) il terzo livello della tariffa, se vengono forniti tre dei servizi indicati nel precedente comma e quattro dei seguenti: depurazione; trasporto pubblico urbano; scuola materna; asilo nido; trasporto alunni; biblioteca o museo; teatro; palestre o piscine; verde pubblico; verde attrezzato;

c) il quarto livello di tariffa, se vengono forniti tutti i servizi indicati nel comma 2 ed almeno cinque dei servizi indicati nella precedente lettera *b)*.

4. I comuni deliberano gli importi della tariffa nell'ambito del livello prescelto determinandoli in misura comunque inferiore a quelli del livello successivo, con arrotondamento alle 10 lire. I comuni che possono applicare il quarto livello della tariffa hanno facoltà di aumentarne gli importi fino ad un massimo del 20 per cento.

5. Se il comune si avvale della facoltà prevista dai commi 3 e 4, il gettito non può superare per ciascun esercizio finanziario il 40 per cento delle spese correnti iscritte nel bilancio di previsione. In ogni caso la tariffa deve essere determinata in misura tale da assicurare una previsione di gettito non inferiore a quella relativa al gettito della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1985, anche se eccede il 40 per cento delle spese correnti iscritte nel bilancio di previsione. I predetti limiti sono calcolati al netto dei contributi assistenziali che i comuni, sulla base di criteri predeterminati con apposita deliberazione, accordano per il pagamento della tassa per i servizi comunali anche sotto forma di esonero o di riduzione a soggetti in particolari condizioni di disagio economico. Gli elenchi dei beneficiari debbono essere resi pubblici con deposito nella segreteria comunale.

Art. 18.

Versamenti

1. I soggetti indicati nel precedente articolo 14 sono tenuti ad effettuare, nel mese di ottobre di ciascun anno, a titolo di acconto della tassa dovuta per lo stesso anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, commisurato alla disponibilità dell'immobile nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre.

2. Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al comma 1, deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento diretto alla tesoreria del comune in cui si trovano gli immobili che ne rilascia quietanza. Il versamento diretto è ricevuto dalla tesoreria comunale o dagli istituti di credito convenzionati col comune, in base a distinta di versamento. La distinta di versamento deve essere conforme al modello approvato con decreto dei Ministri dell'interno e delle finanze, sentita l'Associazione

nazionale comuni italiani. Il versamento diretto può altresì essere effettuato su conto corrente postale del comune, con impiego di stampati conformi al modello approvato con decreto dei Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani. La distinta di versamento e il modulo di conto corrente postale devono essere sottoscritti dal contribuente.

Art. 19.

Liquidazione d'ufficio e accertamento

1. I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dalle distinte di versamento e dai certificati di allibramento, alla liquidazione della tassa dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.

2. Ai fini della liquidazione della tassa i comuni possono, senza necessità di emettere l'avviso di accertamento di cui al successivo comma 3, correggere gli errori materiali e di calcolo. La liquidazione è comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Il comune procede all'accertamento, sia in rettifica che di ufficio, mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante l'indicazione della superficie accertata e della classe di appartenenza dell'immobile, nonché della tassa e della maggiore tassa dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Nell'atto devono altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali la superficie è stata calcolata e la classe è stata attribuita.

4. Gli avvisi di accertamento e di liquidazione devono essere rispettivamente notificati o comunicati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il versamento a saldo.

Art. 20.

Sanzioni

1. Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento diretto previsto dall'articolo 18 o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 40 per cento delle somme non versate. La soprattassa si applica anche sul maggior importo della tassa liquidata o accertata ai sensi dell'articolo 19.

2. La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta al 10 per cento se il versamento diretto viene eseguito entro trenta giorni successivi a quello di scadenza.

3. Per l'omesso o insufficiente versamento della tassa rilevato in sede di accertamento d'ufficio o in rettifica si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma 1, la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

4. Se i versamenti diretti non vengono effettuati entro le prescritte scadenze, sugli importi non versati si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito.

5. Se i versamenti sono effettuati mediante stampati non conformi ai modelli approvati dai Ministri dell'interno e delle finanze si applica la pena pecuniaria da 50.000 a 200.000 lire.

6. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune può provvedere con separati avvisi, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo al giorno della commessa violazione.

Art. 21.

Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge la richiesta di rimborso il contribuente può ricorrere all'intendente di finanza competente per territorio entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica.

2. Avverso la decisione dell'intendente di finanza è ammesso ricorso, anche da parte del comune, al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione della decisione stessa. Il contribuente può ricorrere al Ministro anche dopo il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione.

3. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

4. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

5. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro; essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Art. 22.

Riscossione coattiva e rimborsi

1. Se il contribuente non esegue il versamento nel termine indicato nell'avviso di liquidazione o nell'avviso di accertamento il comune notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro il termine di 60 giorni. Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il rimborso della tassa, delle sanzioni e degli interessi può essere richiesto dal contribuente per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione, entro il termine di decadenza di quattro anni dalla data del versamento.

Art. 23.

Soppressione di tributi

1. Con effetto dal 1° gennaio 1986 sono soppresse:

a) l'imposta sui cani di cui agli articoli da 130 a 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

b) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui agli articoli 268 e successivi del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. Continuano ad essere riscosse le somme iscritte nei ruoli, ancorchè resi esecutivi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di imposta sui cani relative all'anno 1986. Le somme corrisposte sono computate dal contribuente in detrazione sui versamenti da eseguire, per lo stesso anno, ai sensi dell'articolo 18. La disposizione non si applica per le iscrizioni a ruolo relative agli immobili esenti ai sensi del comma 1 dell'articolo 16, per le quali il comune provvede a disporre lo sgravio.

3. I ruoli di cui al comma 2 sono posti in riscossione in due rate, alle scadenze di giugno e settembre 1986.

Titolo III

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 24.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili

1. Per l'anno 1986 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 25.

Tributi locali minori

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 sono aumentate del 25 per cento le tariffe obbligatorie di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe obbligatorie, deliberate o prorogate per lo stesso anno 1986.

2. La facoltà riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera *b),* del citato articolo 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro il 31 marzo 1986, qualora non siano state precedentemente adottate.

3. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in corso al 1° gennaio 1986, debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dai precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

4. Le tariffe per la pubblicità luminosa od illuminata e per le pubbliche affissioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, ed al penultimo comma dell'art. 30 dello stesso decreto presidenziale, devono intendersi tariffe di base.

Art. 26.

Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

1. È data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, dall'anno 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 13 per ogni chilovattora consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

2. I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, dal detto anno 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 chilovatti, in ragione rispettivamente di lire 5,5 e lire 5,5 per ogni chilovattora consumato.

3. Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità della imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte senza il consenso dell'ente locale trattenute per l'estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. È esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

5. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo. Per l'anno 1986 le deliberazioni devono essere adottate e comunicate entro il 31 marzo 1986; le deliberazioni comunicate entro il 31 gennaio 1986 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1986 mentre quelle comunicate successivamente si applicano sui consumi verificatisi dal 1° marzo 1986.

6. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

Art. 27.

Tasse sulle concessioni comunali

Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1985.

Art. 28.

Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 25, comma quarto, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 250 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 marzo dello stesso anno.

Art. 29.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a complessive lire 25.168.600 milioni si provvede, quanto a lire 4.800.000 milioni con quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3 della legge finanziaria 1986, quanto a lire 19.123.600 milioni, lire 1.100.000 milioni e lire 145.000 milioni mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1986
Atti di Governo, registro n. 59, foglio n. 2

TABELLA *A*

TARIFFA DELLA TASSA PER I SERVIZI COMUNALI PER I COMUNI INFERIORI A 5.000 ABITANTI

Classe di immobili	Primo livello lire per metro quadrato	Secondo livello lire per metro quadrato	Terzo livello lire per metro quadrato	Quarto livello lire per metro quadrato
Prima	650	850	1.050	1.250
Seconda	1.600	2.100	2.600	3.100
Terza	500	650	800	950
Quarta	450	590	730	870
Quinta	2.000	2.600	3.200	3.800
Sesta	400	500	600	700
Settima	350	450	550	650

TABELLA *B*

TARIFFA DELLA TASSA PER I SERVIZI COMUNALI PER I COMUNI DA 5.000 A 59.999 ABITANTI

Classe di immobili	Primo livello lire per metro quadrato	Secondo livello lire per metro quadrato	Terzo livello lire per metro quadrato	Quarto livello lire per metro quadrato
Prima	700	950	1.200	1.450
Seconda	1.800	2.450	3.100	3.750
Terza	550	750	950	1.150
Quarta	500	650	800	950
Quinta	2.500	3.400	4.300	5.200
Sesta	450	600	750	900
Settima	400	540	680	820

TABELLA *C*

TARIFFA DELLA TASSA PER I SERVIZI COMUNALI PER I COMUNI DA 60.000 ABITANTI E OLTRE

Classe di immobili	Primo livello lire per metro quadrato	Secondo livello lire per metro quadrato	Terzo livello lire per metro quadrato	Quarto livello lire per metro quadrato
Prima	750	1.000	1.300	1.800
Seconda	2.000	2.800	3.600	4.200
Terza	600	850	1.100	1.350
Quarta	550	780	1.010	1.240
Quinta	3.000	4.200	5.400	6.600
Sesta	500	700	900	1.100
Settima	450	640	830	1.020

86G0198

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1986, n. **48.**

Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini contenuti nelle disposizioni dirette a favorire la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché dettare procedure dirette ad accelerare l'opera di rinascita delle zone stesse anche attraverso interventi sostitutivi da parte degli enti locali per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986:

1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di imposta sul valore aggiunto;

2) il termine contenuto nell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) il termine contenuto nell'articolo 6, penultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di occupazioni temporanee ed entro la stessa data i comuni definiscono il procedimento espropriativo di cui al terzo comma dello stesso articolo 6;

4) il termine contenuto nell'articolo 12, comma 4-*septies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

5) il termine contenuto nell'articolo 2, comma ottavo, della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985.

2. Il termine contenuto nell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, riguardante l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1988. A partire dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990 non è dovuto il solo importo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della stessa legge n. 10 del 1977.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate al 30 giugno 1986. Fino al 30 giugno 1987 è autorizzato il collocamento in aspettativa, nei comuni disastrati, del sindaco o del suo delegato, di un assessore nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa e, nei comuni gravemente danneggiati, del sindaco o di un suo delegato.

4. È prorogato di un anno il termine indicato nell'articolo 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni.

5. È prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che si estende al completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato articolo 32 con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986.

Art. 2.

Strumenti urbanistici

1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 giugno 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici.

2. Resta ferma la potestà dei comuni, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo adottano entro il 30 giugno 1986. In caso di inutile decorso dei termini, le spese per la redazione degli strumenti urbanistici, previsti dal presente articolo non potranno gravare sui fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. I comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 definiscono entro trenta giorni dalla presentazione del progetto planivolumetrico le localizzazioni per l'edilizia residenziale pubblica e gli impianti produttivi, ivi compresi quelli turistici e alberghieri, nonché i centri sociali e quelli commerciali all'ingrosso e al dettaglio, anche se non connessi all'evento sismico.

5. Per gli interventi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

6. Le regioni entro sessanta giorni comunicano al comune le proprie determinazioni. Trascorso tale termine i provvedimenti di cui al presente articolo si intendono approvati.

7. All'articolo 30 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le parole: «di cui alla lettera *a)*», sono sostituite dalle parole: «di cui alle lettere *a)* e *b)*».

Art. 3.

Interventi di recupero

1. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, anche prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.

2. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituisce notifica.

3. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonchè l'affidamento in concessione dell'intervento.

4. Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al costo di intervento di ricostruzione o di riparazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

5. Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del costo di intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

7. Il recupero delle eventuali somme eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. È in facoltà dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unità da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprietà sugli immobili non riparati o non ricostruiti.

8. L'intervento sostitutivo previsto dal presente articolo non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi.

9. Ai fini della assegnazione dei contributi relativi alla esecuzione delle opere previste nel presente articolo si prescinde dalla domanda di contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

Art. 4.

Contributo per la riparazione

1. Le spese di riparazione di unità immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unità.

2. Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo pluriennale costante previsto dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 5.
Acquisto alloggi

1. All'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è aggiunto il seguente comma, dopo il secondo:

« È in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente nonchè degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ».

2. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati possono acquisire, su proposta dei proprietari, interi complessi edilizi danneggiati, da destinare a finalità pubbliche o di pubblico interesse. In tal caso i comuni stessi concedono i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a condizione che i proprietari realizzino nell'ambito del territorio comunale edifici aventi superficie almeno pari a quella corrispondente al contributo concesso sulla base del costo d'intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

3. Per la riparazione o ricostruzione dei complessi immobiliari acquisiti i comuni utilizzano le disponibilità assegnate a sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

4. È estesa alle alienazioni fra collaterali entro il secondo grado la disposizione contenuta nell'articolo 13, secondo comma, dell'indicata legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 6.
Avviamento al lavoro dei giovani

Nelle regioni Campania e Basilicata le commissioni regionali per l'impiego individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bacini di mano d'opera da limitarsi ai comuni disastrati ovvero alle comunità montane di cui all'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, dai quali le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge medesima dovranno attingere la manodopera, anche in deroga alla normativa vigente. Entro lo stesso termine determinano i criteri e le modalità di avviamento al lavoro presso le indicate imprese, dei disoccupati e dei giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro, nati o residenti, all'epoca dell'evento sismico, in detti bacini.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ZAMBERLETTI, *Ministro per la protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 20

86G0210

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1986, n. 49.

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme concernenti talune categorie del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa, della pubblica istruzione e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, è prorogato fino al 30 aprile 1986.

Art. 2.

1. La valitià del quadro I — ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — riportato nell'allegato *A* della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986. Il periodo transitorio di cui al primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima è esteso al 1986.

2. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per l'anno 1986 il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissata in 100 unità, come per il periodo 1980-1985. L'aliquota degli ufficiali da ammettere a valutazione ricomprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978, che precedono in ruolo l'ultimo pari grado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 — pure da includere in aliquota — il quale non abbia subìto spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.

Art. 3.

Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574. La loro applicazione, non deve, però, comportare scavalcamenti di ufficiali più, anziani in ruolo.

Art. 4.

1. La validità del quadro — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato *B* della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986, e fino alla stessa data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al quinto comma, lettere *b*) e *c*) e sesto comma dell'articolo 17 della legge medesima.

2. Per l'anno 1985, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo fino al 31 dicembre 1984; quella per l'anno 1986 comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti, che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.

3. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli dell'Esercito stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il numero delle promozioni da conferire negli anni 1985 e 1986 ai tenenti colonnelli del Corpo tecnico dell'Esercito è fissato, rispettivamente, in 13 e 11 unità.

4. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui ai precedenti commi, sono quelli indicati nel quadro IV — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato *B* della legge 20 settembre 1980, n. 574. Il periodo di attribuzioni specifiche previste per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore.

Art. 5.

1. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La locuzione «personale non proveniente da carriere militari inferiori» contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, va interpretata nel senso di considerare carriera militare inferiore quella che, in base alla disciplina introdotta dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, prevede uno o più corrispondenti livelli retributivi.

Art. 6.

Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

Art. 7.

1. Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrato dall'articolo 17 della legge 19 dicembre 1985, n. 705, per gli aventi titolo al giudizio di idoneità a professore associato, avviene con il riconoscimento giuridico e ad ogni altro titolo della totale anzianità di servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio e senza ulteriore periodo di prova.

2. I giudizio di coerenza che la commissione di cui al quarto comma dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 deve esprimere, ha per oggetto la coerenza tra il lavoro da svolgere nella amministrazione per la quale si chiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare afferente al titolo in possesso del richiedente. A tale fine il candidato dovrà fornire il certificato di stato di servizio come documentazione comprovante la sua preparazione e inoltre dovrà indicare nella domanda i raggruppamenti disciplinari previsti per il concorso a professore associato o, rispettivamente, a ricercatore che sono interessati dal proprio stato di servizio.

Art. 8.

Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, si applica anche nel caso in cui i professori associati, eletti membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, risultino successivamente vincitori del concorso a professori straordinari o ordinari.

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1° novembre 1985.

2. Il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Art. 10.

1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79. trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio.

2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni.

Art. 11.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 novembre 1985, n. 594, e 30 dicembre 1985, n. 785.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*
SPADOLINI, *Ministro della difesa*
FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1986
Atti di Governo, registro n. 59, foglio n. 1

86G0211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1985.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Val d'Arbia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1974 contenente la delimitazione del territorio di produzione del vino a denominazione di origine semplice «Bianco Val d'Arbia»;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6. del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Val d'Arbia» corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Val d'Arbia» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1982, n. 291;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso, di accogliere le istanze sopra citate;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Val d'Arbia» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1985.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1985, con la denominazione di origine controllata «Val d'Arbia» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante le norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino «Val d'Arbia».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono «Val d'Arbia» tipo «Vin Santo» in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine «controllata», a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiati o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denucia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine «controllata», la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino «Val d'Arbia» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituti di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1985

PERTINI

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1986
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 112

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Val d'Arbia»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Val d'Arbia» è riservata il vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Val d'Arbia» deve essere ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:

trebbiano Toscano: dal 75 all'85%;
malvasia del Chianti: dal 15 al 25%.

Possono concorrere alla produzione del «Val d'Arbia» le uve delle varietà dei vitigni a bacca bianca «raccomandati» o «autorizzati» per la provincia di Siena, con l'esclusione del moscato bianco, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini «Val d'Arbia» comprende in provincia di Siena l'intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento.

Tale zona di cui al decreto ministeriale 1° luglio 1974 risulta essere così delimitata:

partendo dal punto di incontro fra i confini comunali di Montalcino, Murlo e Buonconvento, individuabile nel punto di incontro fra il torrente Crevolese e il fiume Ombrone, il limite segue, in direzione nord-est, il torrente Rigagliano — che costituiscono il confine comunale fra Buonconvento e Murlo — fino all'incontro con la strada per Murlo a quota 209; segue poi tale strada fino al punto di incontro con la strada per Grotti alto; indi la strada Grotti-Bagnaia fino al bivio per Mugnano, da dove segue quest'ultima strada fino a quota 263.

Da questa quota il limite segue la strada poderale che porta al podere Il Moro, a quota 235, fino all'incontro con la comunale per Brucciano e proseguendo fino al punto in cui questa si immette sulla strada statale n. 223 di Paganico a quota 237. Da questo punto il limite prosegue lungo la strada statale n. 223 fino a Costalpino, ove incontra la strada statale n. 73 Senese Aretina, lungo la quale continua fino a Villa Agazzara, presso la quota 271.

Ripiega poi a nord lungo il fosso Alfino per seguirlo fino a raggiungere la strada che congiunge Belcaro con Montalbuccio; prosegue su questa strada fino al bivio a quota 351, imbocca successivamente la strada comunale che passando per Piazza e la Villa Belriguardo si incontra con la via Cassia (strada statale n. 2) presso il km 233. Da questo punto, ripiegando verso est, il limite prosegue lungo la via Cassia ed in località Fontebecci volge a nord lungo la Chiantigiana (strada statale n. 222) per raggiungere a Castellina in Chianti la strada statale n. 429.

Il limite continua poi dirigendosi verso nord-est, con la strada statale n. 429 fino al suo incontro con il confine del comune di Radda in Chianti al km 24.

Da questo punto segue il limite del comune suddetto verso nord fino ad incontrare la località «Lucarelli» e quindi verso est lungo tutto il confine della provincia di Firenze sfiorando le località Casa al Sodo a quota 662, località Querce alla Fanciulla e ancora verso nord e nord-est toccando la frazione Badiaccia fino ad incontrare il confine della provincia di Arezzo il quale si identifica in direzione sud-est fino a quota 752.

Si identifica poi con la strada carreggiabile che sfiora le quote 772, 754 e 778, da dove prosegue lungo la strada che porta a S. Gusmè, fino a raggiungere la strada statale per Castelnuovo, seguendola fino al paese stesso.

Da qui il limite prosegue lungo la strada che da Castelnuovo conduce alla strada statale n. 73 Senese Aretina, fino all'incontro con quest'ultima; indi segue per breve tratto la Senese Aretina fino alla Croce di Carnesecca; e successivamente corre lungo la strada carreggiabile che, passando per Mucigliani, Vescona, Fontanelle, raggiunge la Pievina, ove si innesta sulla strada per Abbadia a Rofena e podere Cerreto. Da qui prosegue con la strada interpoderale o vicinale che sfiora i poderi S. Filippo, Ucinilla, Nebbina, Montefermi, Poggiarello, San Giorgio, Sole, Casanova, Pieve a Sprenna, La Villa per raggiungere Serravalle sulla strada statale Cassia. Indi segue la Cassia fino a Buonconvento.

Prosegue ad est con la strada che porta al ponte Bagnocavallo, gira a sud seguendo il fosso di Gobbena, ad est seguendo il fosso di Tavoleto fino a quota 149; sfiora il podere Fornace e la fattoria di Resta, e girando a sud il limite passa lungo una linea ideale per i poderi Palazzone e Fornace fino all'incontro con il torrente Serlate presso il ponte Alto sulla Cassia. Da qui, girando verso ovest, il limite prosegue con il torrente Serlate, prima, e con il fiume Ombrone, poi, fino alla confluenza con il torrente Rigagliano, punto di partenza della descrizione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Val d'Arbia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati su terreni male esposti e/o di fondo valle.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino «Valle d'Arbia» non deve superare i 130 ql per ettaro di coltura specializzata; fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino e S. Giovanni d'Asso in provincia di Siena e nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Cavriglia e Montevarchi in provincia di Arezzo.

Le uve destinate alla vinificazione del vino «Val d'Arbia» devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10,5 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. I prodotti utilizzabili per l'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali, debbono derivare ad eccezione del mosto concentrato rettificato (zucchero d'uva), dalle uve dei vigneti iscritti all'albo, fermo restando che la resa uva-vino non deve, comunque, superare i limiti di cui al precedente art. 4.

Il vino «Val d'Arbia» non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino «Val d'Arbia», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fine, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione del vino «Val d'Arbia» possono essere destinate alla produzione del tipo «Vin Santo» seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:

l'uva dopo aver subito una accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%;

la resa massima di uva fresca in vino deve essere superiore al 35%;

la conservazione e l'invecchiamento del vino deve avvenire in appositi locali (i Vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 2 ettolitri;

l'immissione al consumo del «Val d'Arbia» Vin Santo non può avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcolica minima complessiva di almeno 17 gradi;

l'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5.

Il «Val d'Arbia» Vin Santo, all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno carico;
odore: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce armonico, morbido con retrogusto amarognolo caratteristico;
gradazione alcolica complessiva minima: 17 di cui:

per il tipo dolce, almeno 12 svolta ed un minimo da svolgere di 5 gradi;
per il tipo semisecco, almeno 13 svolta ed un massimo da svolgere di 4 gradi;
per il tipo secco, almeno 14 svolta ed un massimo da svolgere di 3 gradi;

acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Val d'Arbia» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

86A1381

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 1986.

Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali 21 marzo 1985 e 27 gennaio 1986 che fissano le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

Visto l'art. 13 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, che modifica la misura dell'aggio ai rivenditori, di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dall'8 per cento all'8,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

Considerato che in conseguenza della modifica di cui alla suddetta legge, occorre rideterminare la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nelle allegate tabelle sono fissate, a decorrere dal 1° marzo 1986, le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati come segue:

Tabella allegato *A:* sigarette;
Tabella allegato *B:* sigari e sigaretti naturali;
Tabella allegato *C:* sigari e sigaretti altri;
Tabella allegato *D:* tabacchi da fumo;
Tabella allegato *E:* tabacchi da fiuto e da mastico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1986
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 72

TABELLA ALLEGATO *A*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
101	8.668	1.754	977	11.500
214	8.935	1.831	1.020	12.000
329	9.202	1.907	1.062	12.500
443	9.469	1.983	1.105	13.000
558	9.736	2.059	1.147	13.500
671	10.003	2.136	1.190	14.000
786	10.270	2.212	1.232	14.500
900	10.537	2.288	1.275	15.000
1.015	10.804	2.364	1.317	15.500
1.128	11.071	2.441	1.360	16.000
1.243	11.338	2.517	1.402	16.500
1.357	11.605	2.593	1.445	17.000
1.472	11.872	2.669	1.487	17.500
1.585	12.139	2.746	1.530	18.000
1.700	12.406	2.822	1.572	18.500
1.815	12.672	2.898	1.615	19.000
1.929	12.939	2.975	1.657	19.500
2.043	13.206	3.051	1.700	20.000
2.158	13.473	3.127	1.742	20.500
2.272	13.740	3.203	1.785	21.000
2.386	14.007	3.280	1.827	21.500
2.500	14.274	3.356	1.870	22.000
2.615	14.541	3.432	1.912	22.500
2.729	14.808	3.508	1.955	23.000
2.843	15.075	3.585	1.997	23.500
2.957	15.342	3.661	2.040	24.000
3.072	15.609	3.737	2.082	24.500
3.185	15.876	3.814	2.125	25.000
3.300	16.143	3.890	2.167	25.500
3.414	16.410	3.966	2.210	26.000
3.529	16.677	4.042	2.252	26.500
3.643	16.943	4.119	2.295	27.000
3.758	17.210	4.195	2.337	27.500
3.872	17.477	4.271	2.380	28.000
3.987	17.744	4.347	2.422	28.500
4.100	18.011	4.424	2.465	29.000
4.215	18.278	4.500	2.507	29.500
4.329	18.545	4.576	2.550	30.000
4.900	19.880	4.958	2.762	32.500
5.472	21.214	5.339	2.975	35.000
6.044	22.549	5.720	3.187	37.500
6.614	23.884	6.102	3.400	40.000
7.187	25.218	6.483	3.612	42.500
7.758	26.553	6.864	3.825	45.000
8.329	27.888	7.246	4.037	47.500
8.900	29.223	7.627	4.250	50.000
9.473	30.557	8.008	4.462	52.500
10.043	31.892	8.390	4.675	55.000
10.615	33.227	8.771	4.887	57.500
11.186	34.561	9.153	5.100	60.000
11.758	35.896	9.534	5.312	62.500
12.329	37.231	9.915	5.525	65.000
12.901	38.565	10.297	5.737	67.500
13.472	39.900	10.678	5.950	70.000
14.044	41.235	11.059	6.162	72.500
14.615	42.569	11.441	6.375	75.000
15.187	43.904	11.822	6.587	77.500
15.758	45.239	12.203	6.800	80.000
16.330	46.573	12.585	7.012	82.500
16.901	47.908	12.966	7.225	85.000
17.473	49.243	13.347	7.437	87.500

Segue: TABELLA ALLEGATO *A*

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
18.044	50.577	13.729	7.650	90.000
18.616	51.912	14.110	7.862	92.500
19.186	53.247	14.492	8.075	95.000
19.758	54.582	14.873	8.287	97.500
20.330	55.916	15.254	8.500	100.000
20.901	57.251	15.636	8.712	102.500
21.472	58.586	16.017	8.925	105.000
22.045	59.920	16.398	9.137	107.500
22.615	61.255	16.780	9.350	110.000
23.187	65.590	17.161	9.562	112.500
23.759	63.924	17.542	9.775	115.000
24.330	65.259	17.924	9.987	117.500
24.901	66.594	18.305	10.200	120.000
25.474	67.928	18.686	10.412	122.500
26.044	69.263	19.068	10.625	125.000
26.616	70.598	19.449	10.837	127.500
27.187	71.932	19.831	11.050	130.000
27.759	73.267	20.212	11.262	132.500
28.330	74.602	20.593	11.475	135.000
28.902	75.936	20.975	11.687	137.500
29.473	77.271	21.356	11.900	140.000
30.045	78.606	21.737	12.112	142.500
30.616	79.940	22.119	12.325	145.000
31.188	81.275	22.500	12.537	147.500
31.759	82.610	22.881	12.750	150.000
32.330	83.945	23.263	12.962	152.500
32.902	85.279	23.644	13.175	155.000
33.474	86.614	24.025	13.387	157.500
34.044	87.949	24.407	13.600	160.000
34.617	89.283	24.788	13.812	162.500
35.188	90.618	25.169	14.025	165.000
35.759	91.953	25.551	14.237	167.500
36.331	93.287	25.932	14.450	170.000
36.902	94.622	26.314	14.662	172.500
37.473	95.957	26.695	14.875	175.000
38.046	97.291	27.076	15.087	177.500
38.616	98.626	27.458	15.300	180.000
39.188	99.961	27.839	15.512	182.500
39.760	101.295	28.220	15.725	185.000
40.331	102.630	28.602	15.937	187.500
40.902	103.965	28.983	16.150	190.000
41.475	105.299	29.364	16.362	192.500
42.045	106.634	29.746	16.575	195.000
42.617	107.969	30.127	16.787	197.500
43.189	109.303	30.508	17.000	200.000
44.331	111.973	31.271	17.425	205.000
45.474	114.642	32.034	17.850	210.000
46.616	117.312	32.797	18.275	215.000
47.760	119.981	33.559	18.700	220.000
48.903	122.650	34.322	19.125	225.000
50.045	125.320	35.085	19.550	230.000
51.189	127.989	35.847	19.975	235.000
52.332	130.658	36.610	20.400	240.000
53.474	133.328	37.373	20.825	245.000
54.617	135.997	38.136	21.250	250.000
55.761	138.666	38.898	21.675	255.000
56.903	141.336	39.661	22.100	260.000
58.046	144.005	40.424	22.525	265.000
59.189	146.675	41.186	22.950	270.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *A*

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
60.332	149.344	41.949	23.375	275.000
61.475	152.013	42.712	23.800	280.000
62.617	154.683	43.475	24.225	285.000
63.761	157.352	44.237	24.650	290.000
64.904	160.021	45.000	25.075	295.000
66.046	162.691	45.763	25.500	300.000
68.333	168.029	47.288	26.350	310.000
70.618	173.368	48.814	27.200	320.000
72.904	178.707	50.339	28.050	330.000
75.190	184.046	51.864	28.900	340.000
77.476	189.384	53.390	29.750	350.000
79.762	194.723	54.915	30.600	360.000
82.047	200.062	56.441	31.450	370.000
84.333	205.401	57.966	32.300	380.000
86.619	210.739	59.492	33.150	390.000
88.905	216.078	61.017	34.000	400.000
91.191	221.417	62.542	34.850	410.000
93.476	226.756	64.068	35.700	420.000
95.763	232.094	65.593	36.550	430.000
98.048	237.433	67.119	37.400	440.000
100.334	242.772	68.644	38.250	450.000
102.621	248.110	70.169	39.100	460.000
104.906	253.449	71.695	39.950	470.000
107.192	258.788	73.220	40.800	480.000
109.477	264.127	74.746	41.650	490.000
111.764	269.465	76.271	42.500	500.000

TABELLA ALLEGATO *B*

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
20.898	9.600	6.102	3.400	40.000
21.943	10.080	6.407	3.570	42.000
22.988	10.560	6.712	3.740	44.000
24.033	11.040	7.017	3.910	46.000
25.078	11.520	7.322	4.080	48.000
26.123	12.000	7.627	4.250	50.000
27.168	12.480	7.932	4.420	52.000
28.213	12.960	8.237	4.590	54.000
29.258	13.440	8.542	4.760	56.000
30.303	13.920	8.847	4.930	58.000
31.347	14.400	9.153	5.100	60.000
32.392	14.880	9.458	5.270	62.000
33.437	15.360	9.763	5.440	64.000
34.482	15.840	10.068	5.610	66.000
35.527	16.320	10.373	5.780	68.000
36.572	16.800	10.678	5.950	70.000
37.617	17.280	10.983	6.120	72.000
38.662	17.760	11.288	6.290	74.000
39.707	18.240	11.593	6.460	76.000
40.752	18.720	11.898	6.630	78.000
41.797	19.200	12.203	6.800	80.000
42.842	19.680	12.508	6.970	82.000
43.886	20.160	12.814	7.140	84.000
44.931	20.640	13.119	7.310	86.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *B*

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
45.976	21.120	13.424	7.480	88.000
47.021	21.600	13.729	7.650	90.000
48.066	22.080	14.034	7.820	92.000
49.111	22.560	14.339	7.990	94.000
50.156	23.040	14.644	8.160	96.000
51.201	23.520	14.949	8.330	98.000
52.246	24.000	15.254	8.500	100.000
53.291	24.480	15.559	8.670	102.000
54.336	24.960	15.864	8.840	104.000
55.381	25.440	16.169	9.010	106.000
56.425	25.920	16.475	9.180	108.000
57.470	26.400	16.780	9.350	110.000
58.515	26.880	17.085	9.520	112.000
59.560	27.360	17.390	9.690	114.000
60.605	27.840	17.695	9.860	116.000
61.650	28.320	18.000	10.030	118.000
62.695	28.800	18.305	10.200	120.000
63.740	29.280	18.610	10.370	122.000
64.785	29.760	18.915	10.540	124.000
65.830	30.240	19.220	10.710	126.000
66.875	30.720	19.525	10.880	128.000
67.919	31.200	19.831	11.050	130.000
68.964	31.680	20.136	11.220	132.000
70.009	32.160	20.441	11.390	134.000
71.054	32.640	20.746	11.560	136.000
72.099	33.120	21.051	11.730	138.000
73.144	33.600	21.356	11.900	140.000
74.189	34.080	21.661	12.070	142.000
75.234	34.560	21.966	12.240	144.000
76.279	35.040	22.271	12.410	146.000
77.324	35.520	22.576	12.580	148.000
78.369	36.000	22.881	12.750	150.000
79.414	36.480	23.186	12.920	152.000
80.458	36.960	23.492	13.090	154.000
81.503	37.440	23.797	13.260	156.000
82.548	37.920	24.102	13.430	158.000
83.593	38.400	24.407	13.600	160.000
84.638	38.880	24.712	13.770	162.000
85.683	39.360	25.017	13.940	164.000
86.728	39.840	25.322	14.110	166.000
87.773	40.320	25.627	14.280	168.000
88.818	40.800	25.932	14.450	170.000
89.863	41.280	26.237	14.620	172.000
90.908	41.760	26.542	14.790	174.000
91.953	42.240	26.847	14.960	176.000
92.997	42.720	27.153	15.130	178.000
94.042	43.200	27.458	15.300	180.000
95.087	43.680	27.763	15.470	182.000
96.132	44.160	28.068	15.640	184.000
97.177	44.640	28.373	15.810	186.000
98.222	45.120	28.678	15.980	188.000
99.267	45.600	28.983	16.150	190.000
100.312	46.080	29.288	16.320	192.000
101.357	46.560	29.593	16.490	194.000
102.402	47.040	29.898	16.660	196.000
103.447	47.520	30.203	16.830	198.000
104.492	48.000	30.508	17.000	200.000
109.716	50.400	32.034	17.850	210.000
114.941	52.800	33.559	18.700	220.000
120.165	55.200	35.085	19.550	230.000
125.390	57.600	36.610	20.400	240.000
130.614	60.000	38.136	21.250	250.000

Segue: TABELLA ALLEGATO B

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
135.839	62.400	39.661	22.100	260.000
141.064	64.800	41.186	22.950	270.000
146.288	67.200	42.712	23.800	280.000
151.513	69.600	44.237	24.650	290.000
156.737	72.000	45.763	25.500	300.000
161.962	74.400	47.288	26.350	310.000
167.186	76.800	48.814	27.200	320.000
172.411	79.200	50.339	28.050	330.000
177.636	81.600	51.864	28.900	340.000
182.860	84.000	53.390	29.750	350.000
188.085	86.400	54.915	30.600	360.000
193.309	88.800	56.441	31.450	370.000
198.534	91.200	57.966	32.300	380.000
203.758	93.600	59.492	33.150	390.000
208.983	96.000	61.017	34.000	400.000
214.208	98.400	62.542	34.850	410.000
219.432	100.800	64.068	35.700	420.000
224.657	103.200	65.593	36.550	430.000
229.881	105.600	67.119	37.400	440.000
235.106	108.000	68.644	38.250	450.000
240.331	110.400	70.169	39.100	460.000
245.555	112.800	71.695	39.950	470.000
250.780	115.200	73.220	40.800	480.000
256.004	117.600	74.746	41.650	490.000
261.229	120.000	76.271	42.500	500.000
271.678	124.800	79.322	44.200	520.000
282.127	129.600	82.373	45.900	540.000
292.576	134.400	85.424	47.600	560.000
303.025	139.200	88.475	49.300	580.000
313.475	144.000	91.525	51.000	600.000
323.924	148.800	94.576	52.700	620.000
334.373	153.600	97.627	54.400	640.000
344.822	158.400	100.678	56.100	660.000
355.271	163.200	103.729	57.800	680.000
365.720	168.000	106.780	59.500	700.000
376.169	172.800	109.831	61.200	720.000
386.619	177.600	112.881	62.900	740.000
397.068	182.400	115.932	64.600	760.000
407.517	187.200	118.983	66.300	780.000
417.966	192.000	122.034	68.000	800.000
428.415	196.800	125.085	69.700	820.000
438.864	201.600	128.136	71.400	840.000
449.314	206.400	131.186	73.100	860.000
459.763	211.200	134.237	74.800	880.000
470.212	216.000	137.288	76.500	900.000
480.661	220.800	140.339	78.200	920.000
491.110	225.600	143.390	79.900	940.000
501.559	230.400	146.441	81.600	960.000
512.008	235.200	149.492	83.300	980.000
522.458	240.000	152.542	85.000	1.000.000
532.907	244.800	155.593	86.700	1.020.000
543.356	249.600	158.644	88.400	1.040.000
553.805	254.400	161.695	90.100	1.060.000
564.254	259.200	164.746	91.800	1.080.000
574.703	264.000	167.797	93.500	1.100.000
585.153	268.800	170.847	95.200	1.120.000
595.602	273.600	173.898	96.900	1.140.000
606.051	278.400	176.949	98.600	1.160.000
616.500	283.200	180.000	100.300	1.180.000
626.949	288.000	183.051	102.000	1.200.000
637.398	292.800	186.102	103.700	1.220.000
647.847	297.600	189.153	105.400	1.240.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *B*

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
658.297	302.400	192.203	107.100	1.260.000
668.746	307.200	195.254	108.800	1.280.000
679.195	312.000	198.305	110.500	1.300.000
689.644	316.800	201.356	112.200	1.320.000
700.093	321.600	204.407	113.900	1.340.000
710.542	326.400	207.458	115.600	1.360.000
720.992	331.200	210.508	117.300	1.380.000
731.441	336.000	213.559	119.000	1.400.000
741.890	340.800	216.610	120.700	1.420.000
752.339	345.600	219.661	122.400	1.440.000
762.788	350.400	222.712	124.100	1.460.000
773.237	355.200	225.763	125.800	1.480.000
783.686	360.000	228.814	127.500	1.500.000
794.136	364.800	231.864	129.200	1.520.000
804.585	369.600	234.915	130.900	1.540.000
815.034	374.400	237.966	132.600	1.560.000
825.483	379.200	241.017	134.300	1.580.000
835.932	384.000	244.068	136.000	1.600.000
846.381	388.800	247.119	137.700	1.620.000
856.831	393.600	250.169	139.400	1.640.000
867.280	398.400	253.220	141.100	1.660.000
877.729	403.200	256.271	142.800	1.680.000
888.178	408.000	259.322	144.500	1.700.000
898.627	412.800	262.373	146.200	1.720.000
909.076	417.600	265.424	147.900	1.740.000
919.525	422.400	268.475	149.600	1.760.000
929.975	427.200	271.525	151.300	1.780.000
940.424	432.000	274.576	153.000	1.800.000
950.873	436.800	277.627	154.700	1.820.000
961.322	441.600	280.678	156.400	1.840.000
971.771	446.400	283.729	158.100	1.860.000
982.220	451.200	286.780	159.800	1.880.000
992.669	456.000	289.831	161.500	1.900.000
1.003.119	460.800	292.881	163.200	1.920.000
1.013.568	465.600	295.932	164.900	1.940.000
1.024.017	470.400	298.983	166.600	1.960.000
1.034.466	475.200	302.034	168.300	1.980.000
1.044.915	480.000	305.085	170.000	2.000.000
1.097.161	504.000	320.339	178.500	2.100.000
1.149.407	528.000	335.593	187.000	2.200.000
1.201.653	552.000	350.847	195.500	2.300.000
1.253.898	576.000	366.102	204.000	2.400.000
1.306.144	600.000	381.356	212.500	2.500.000
1.358.390	624.000	396.610	221.000	2.600.000
1.410.636	648.000	411.864	229.500	2.700.000
1.462.881	672.000	427.119	238.000	2.800.000
1.515.127	696.000	442.373	246.500	2.900.000
1.567.373	720.000	457.627	255.000	3.000.000
1.619.619	744.000	472.881	263.500	3.100.000
1.671.864	768.000	488.136	272.000	3.200.000
1.724.110	792.000	503.390	280.500	3.300.000
1.776.356	816.000	518.644	289.000	3.400.000
1.828.602	840.000	533.898	297.500	3.500.000
1.880.847	864.000	549.153	306.000	3.600.000
1.933.093	888.000	564.407	314.500	3.700.000
1.985.339	912.000	579.661	323.000	3.800.000
2.037.585	936.000	594.915	331.500	3.900.000
2.089.831	960.000	610.169	340.000	4.000.000
2.142.076	984.000	625.424	348.500	4.100.000
2.194.322	1.008.000	640.678	357.000	4.200.000
2.246.568	1.032.000	655.932	365.500	4.300.000
2.298.814	1.056.000	671.186	374.000	4.400.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *B*

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.351.059	1.080.000	686.441	382.500	4.500.000
2.043.305	1.104.000	701.695	391.000	4.600.000
2.455.551	1.128.000	716.949	399.500	4.700.000
2.507.797	1.152.000	732.203	408.000	4.800.000
2.560.042	1.176.000	747.458	416.500	4.900.000
2.612.288	1.200.000	762.712	425.000	5.000.000
2.664.534	1.224.000	777.966	433.500	5.100.000
2.716.780	1.248.000	793.220	442.000	5.200.000
2.769.025	1.272.000	808.475	450.500	5.300.000
2.821.271	1.296.000	823.729	459.000	5.400.000
2.873.517	1.320.000	838.983	467.500	5.500.000
2.925.763	1.344.000	854.237	476.000	5.600.000
2.978.008	1.368.000	869.492	484.500	5.700.000
3.030.254	1.392.000	884.746	493.000	5.800.000
3.082.500	1.416.000	900.000	501.500	5.900.000
3.134.746	1.440.000	915.254	510.000	6.000.000
3.186.992	1.464.000	930.508	518.500	6.100.000
3.239.237	1.488.000	945.763	527.000	6.200.000
3.291.483	1.512.000	961.017	535.500	6.300.000
3.343.729	1.536.000	976.271	544.000	6.400.000
3.395.975	1.560.000	991.525	552.500	6.500.000
3.448.220	1.584.000	1.006.780	561.000	6.600.000
3.500.466	1.608.000	1.022.034	569.500	6.700.000
3.552.712	1.632.000	1.037.288	578.000	6.800.000
3.604.958	1.656.000	1.052.542	586.500	6.900.000
3.657.203	1.680.000	1.067.797	595.000	7.000.000
3.709.449	1.704.000	1.083.051	603.500	7.100.000
3.761.695	1.728.000	1.098.305	612.000	7.200.000
3.813.941	1.752.000	1.113.559	620.500	7.300.000
3.866.186	1.776.000	1.128.814	629.000	7.400.000
3.918.432	1.800.000	1.144.068	637.500	7.500.000
3.970.678	1.824.000	1.159.322	646.000	7.600.000
4.022.924	1.848.000	1.174.576	654.500	7.700.000
4.075.169	1.872.000	1.189.831	663.000	7.800.000
4.127.415	1.896.000	1.205.085	671.500	7.900.000
4.179.661	1.920.000	1.220.339	680.000	8.000.000
4.231.907	1.944.000	1.235.593	688.500	8.100.000
4.284.153	1.968.000	1.250.847	697.000	8.200.000
4.336.398	1.992.000	1.266.102	705.500	8.300.000
4.388.644	2.016.000	1.281.356	714.000	8.400.000
4.440.890	2.040.000	1.296.610	722.500	8.500.000
4.493.136	2.064.000	1.311.864	731.000	8.600.000
4.545.381	2.088.000	1.327.119	739.500	8.700.000
4.597.627	2.112.000	1.342.373	748.000	8.800.000
4.649.873	2.136.000	1.357.627	756.500	8.900.000
4.702.119	2.160.000	1.372.881	765.000	9.000.000
4.754.364	2.184.000	1.388.136	773.500	9.100.000
4.806.610	2.208.000	1.403.390	782.000	9.200.000
4.858.856	2.232.000	1.418.644	790.500	9.300.000
4.911.102	2.256.000	1.433.898	799.000	9.400.000
4.963.347	2.280.000	1.449.153	807.500	9.500.000
5.015.593	2.304.000	1.464.407	816.000	9.600.000
5.067.839	2.328.000	1.479.661	824.500	9.700.000
5.120.085	2.352.000	1.494.915	833.000	9.800.000
5.172.331	2.376.000	1.510.169	841.500	9.900.000
5.224.576	2.400.000	1.525.424	850.000	10.000.000

TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
11.298	19.200	6.102	3.400	40.000
11.863	20.160	6.407	3.570	42.000
12.428	21.120	6.712	3.740	44.000
12.993	22.080	7.017	3.910	46.000
13.558	23.040	7.322	4.080	48.000
14.123	24.000	7.627	4.250	50.000
14.688	24.960	7.932	4.420	52.000
15.253	25.920	8.237	4.590	54.000
15.818	26.880	8.542	4.760	56.000
16.383	27.840	8.847	4.930	58.000
16.947	28.800	9.153	5.100	60.000
17.512	29.760	9.458	5.270	62.000
18.077	30.720	9.763	5.440	64.000
18.642	31.680	10.068	5.610	66.000
19.207	32.640	10.373	5.780	68.000
19.772	33.600	10.678	5.950	70.000
20.337	34.560	10.983	6.120	72.000
20.902	35.520	11.288	6.290	74.000
21.467	36.480	11.593	6.460	76.000
22.032	37.440	11.898	6.630	78.000
22.597	38.400	12.203	6.800	80.000
23.162	39.360	12.508	6.970	82.000
23.726	40.320	12.814	7.140	84.000
24.291	41.280	13.119	7.310	86.000
24.856	42.240	13.424	7.480	88.000
25.421	43.200	13.729	7.650	90.000
25.986	44.160	14.034	7.820	92.000
26.551	45.120	14.339	7.990	94.000
27.116	46.080	14.644	8.160	96.000
27.681	47.040	14.949	8.330	98.000
28.246	48.000	15.254	8.500	100.000
28.811	48.960	15.559	8.670	102.000
29.376	49.920	15.864	8.840	104.000
29.941	50.880	16.169	9.010	106.000
30.505	51.840	16.475	9.180	108.000
31.070	52.800	16.780	9.350	110.000
31.635	53.760	17.085	9.520	112.000
32.200	54.720	17.390	9.690	114.000
32.765	55.680	17.695	9.860	116.000
33.330	56.640	18.000	10.030	118.000
33.895	57.600	18.305	10.200	120.000
34.460	58.560	18.610	10.370	122.000
35.025	59.520	18.915	10.540	124.000
35.590	60.480	19.220	10.710	126.000
36.155	61.440	19.525	10.880	128.000
36.719	62.400	19.831	11.050	130.000
37.284	63.360	20.136	11.220	132.000
37.849	64.320	20.441	11.390	134.000
38.414	65.280	20.746	11.560	136.000
38.979	66.240	21.051	11.730	138.000
39.544	67.200	21.356	11.900	140.000
40.109	68.160	21.661	12.070	142.000
40.674	69.120	21.966	12.240	144.000
41.239	70.080	22.271	12.410	146.000
41.804	71.040	22.576	12.580	148.000
42.369	72.000	22.881	12.750	150.000
42.934	72.960	23.186	12.920	152.000
43.498	73.920	23.492	13.090	154.000
44.063	74.880	23.797	13.260	156.000
44.628	75.840	24.102	13.430	158.000
45.193	76.800	24.407	13.600	160.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
45.758	77.760	24.712	13.770	162.000
46.323	78.720	25.017	13.940	164.000
46.888	79.680	25.322	14.110	166.000
47.453	80.640	25.627	14.280	168.000
48.018	81.600	25.932	14.450	170.000
48.583	82.560	26.237	14.620	172.000
49.148	83.520	26.542	14.790	174.000
49.713	84.480	26.847	14.960	176.000
50.277	85.440	27.153	15.130	178.000
50.842	86.400	27.458	15.300	180.000
51.407	87.360	27.763	15.470	182.000
51.972	88.320	28.068	15.640	184.000
52.537	89.280	28.373	15.810	186.000
53.102	90.240	28.678	15.980	188.000
53.667	91.200	28.983	16.150	190.000
54.232	92.160	29.288	16.320	192.000
54.797	93.120	29.593	16.490	194.000
55.362	94.080	29.898	16.660	196.000
55.927	95.040	30.203	16.830	198.000
56.492	96.000	30.508	17.000	200.000
59.316	100.800	32.034	17.850	210.000
62.141	105.600	33.559	18.700	220.000
64.965	110.400	35.085	19.550	230.000
67.790	115.200	36.610	20.400	240.000
70.614	120.000	38.136	21.250	250.000
73.439	124.800	39.661	22.100	260.000
76.264	129.600	41.186	22.950	270.000
79.088	134.400	42.712	23.800	280.000
81.913	139.200	44.237	24.650	290.000
84.737	144.000	45.763	25.500	300.000
87.562	148.800	47.288	26.350	310.000
90.386	153.600	48.814	27.200	320.000
93.211	158.400	50.339	28.050	330.000
96.036	163.200	51.864	28.900	340.000
98.860	168.000	53.390	29.750	350.000
101.685	172.800	54.915	30.600	360.000
104.509	177.600	56.441	31.450	370.000
107.334	182.400	57.966	32.300	380.000
110.158	187.200	59.492	33.150	390.000
112.983	192.000	61.017	34.000	400.000
115.808	196.800	62.542	34.850	410.000
118.632	201.600	64.068	35.700	420.000
121.457	206.400	65.593	36.550	430.000
124.281	211.200	67.119	37.400	440.000
127.106	216.000	68.644	38.250	450.000
129.931	220.800	70.169	39.100	460.000
132.755	225.600	71.695	39.950	470.000
135.580	230.400	73.220	40.800	480.000
138.404	235.200	74.746	41.650	490.000
141.229	240.000	76.271	42.500	500.000
146.878	249.600	79.322	44.200	520.000
152.527	259.200	82.373	45.900	540.000
158.176	268.800	85.424	47.600	560.000
163.825	278.400	88.475	49.300	580.000
169.475	288.000	91.525	51.000	600.000
175.124	297.600	94.576	52.700	620.000
180.773	307.200	97.627	54.400	640.000
186.422	316.800	100.678	56.100	660.000
192.071	326.400	103.729	57.800	680.000
197.720	336.000	106.780	59.500	700.000
203.369	345.600	109.831	61.200	720.000
209.019	355.200	112.881	62.900	740.000

Segue: TABELLA ALLEGATO ***C***

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
214.668	364.800	115.932	64.600	760.000
220.317	374.400	118.983	66.300	780.000
225.966	384.000	122.034	68.000	800.000
231.615	393.600	125.085	69.700	820.000
237.264	403.200	128.136	71.400	840.000
242.914	412.800	131.186	73.100	860.000
248.563	422.400	134.237	74.800	880.000
254.212	432.000	137.288	76.500	900.000
259.861	441.600	140.339	78.200	920.000
265.510	451.200	143.390	79.900	940.000
271.159	460.800	146.441	81.600	960.000
276.808	470.400	149.492	83.300	980.000
282.458	480.000	152.542	85.000	1.000.000
288.107	489.600	155.593	86.700	1.020.000
293.756	499.200	158.644	88.400	1.040.000
299.405	508.800	161.695	90.100	1.060.000
305.054	518.400	164.746	91.800	1.080.000
310.703	528.000	167.797	93.500	1.100.000
316.353	537.600	170.847	95.200	1.120.000
322.002	547.200	173.898	96.900	1.140.000
327.651	556.800	176.949	98.600	1.160.000
333.300	566.400	180.000	100.300	1.180.000
338.949	576.000	183.051	102.000	1.200.000
344.598	585.600	186.102	103.700	1.220.000
350.247	595.200	189.153	105.400	1.240.000
355.897	604.800	192.203	107.100	1.260.000
361.546	614.400	195.254	108.800	1.280.000
367.195	624.000	198.305	110.500	1.300.000
372.844	633.600	201.356	112.200	1.320.000
378.493	643.200	204.407	113.900	1.340.000
384.142	652.800	207.458	115.600	1.360.000
389.792	662.400	210.508	117.300	1.380.000
395.441	672.000	213.559	119.000	1.400.000
401.090	681.600	216.610	120.700	1.420.000
406.739	691.200	219.661	122.400	1.440.000
412.388	700.800	222.712	124.100	1.460.000
418.037	710.400	225.763	125.800	1.480.000
423.686	720.000	228.814	127.500	1.500.000
429.336	729.600	231.864	129.200	1.520.000
434.985	739.200	234.915	130.900	1.540.000
440.634	748.800	237.966	132.600	1.560.000
446.283	758.400	241.017	134.300	1.580.000
451.932	768.000	244.068	136.000	1.600.000
457.581	777.600	247.119	137.700	1.620.000
463.231	787.200	250.169	139.400	1.640.000
468.880	796.800	253.220	141.100	1.660.000
474.529	806.400	256.271	142.800	1.680.000
480.178	816.000	259.322	144.500	1.700.000
485.827	825.600	262.373	146.200	1.720.000
491.476	835.200	265.424	147.900	1.740.000
497.125	844.800	268.475	149.600	1.760.000
502.775	854.400	271.525	151.300	1.780.000
508.424	864.000	274.576	153.000	1.800.000
514.073	873.600	277.627	154.700	1.820.000
519.722	883.200	280.678	156.400	1.840.000
525.371	892.800	283.729	158.100	1.860.000
531.020	902.400	286.780	159.800	1.880.000
536.669	912.000	289.831	161.500	1.900.000
542.319	921.600	292.881	163.200	1.920.000
547.968	931.200	295.932	164.900	1.940.000
553.617	940.800	298.983	166.600	1.960.000
559.266	950.400	302.034	168.300	1.980.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
564.915	960.000	305.085	170.000	2.000.000
593.161	1.008.000	320.339	178.500	2.100.000
621.407	1.056.000	335.593	187.000	2.200.000
649.653	1.104.000	350.847	195.500	2.300.000
677.898	1.152.000	366.102	204.000	2.400.000
706.144	1.200.000	381.356	212.500	2.500.000
734.390	1.248.000	396.610	221.000	2.600.000
762.636	1.296.000	411.864	229.500	2.700.000
790.881	1.344.000	427.119	238.000	2.800.000
819.127	1.392.000	442.373	246.500	2.900.000
847.373	1.440.000	457.627	255.000	3.000.000
875.619	1.488.000	472.881	263.500	3.100.000
903.864	1.536.000	488.136	272.000	3.200.000
932.110	1.584.000	503.390	280.500	3.300.000
960.356	1.632.000	518.644	289.000	3.400.000
988.602	1.680.000	533.898	297.500	3.500.000
1.016.847	1.728.000	549.153	306.000	3.600.000
1.045.093	1.776.000	564.407	314.500	3.700.000
1.073.339	1.824.000	579.661	323.000	3.800.000
1.101.585	1.872.000	594.915	331.500	3.900.000
1.129.831	1.920.000	610.169	340.000	4.000.000
1.158.076	1.968.000	625.424	348.500	4.100.000
1.186.322	2.016.000	640.678	357.000	4.200.000
1.214.568	2.064.000	655.932	365.500	4.300.000
1.242.814	2.112.000	671.186	374.000	4.400.000
1.271.059	2.160.000	686.441	382.500	4.500.000
1.299.305	2.208.000	701.695	391.000	4.600.000
1.327.551	2.256.000	716.949	399.500	4.700.000
1.355.797	2.304.000	732.203	408.000	4.800.000
1.384.042	2.352.000	747.458	416.500	4.900.000
1.412.288	2.400.000	762.712	425.000	5.000.000
1.440.534	2.448.000	777.966	433.500	5.100.000
1.468.780	2.496.000	793.220	442.000	5.200.000
1.497.025	2.544.000	808.475	450.500	5.300.000
1.525.271	2.592.000	823.729	459.000	5.400.000
1.553.517	2.640.000	838.983	467.500	5.500.000
1.581.763	2.688.000	854.237	476.000	5.600.000
1.610.008	2.736.000	869.492	484.500	5.700.000
1.638.254	2.784.000	884.746	493.000	5.800.000
1.666.500	2.832.000	900.000	501.500	5.900.000
1.694.746	2.880.000	915.254	510.000	6.000.000
1.722.992	2.928.000	930.508	518.500	6.100.000
1.751.237	2.976.000	945.763	527.000	6.200.000
1.779.483	3.024.000	961.017	535.500	6.300.000
1.807.729	3.072.000	976.271	544.000	6.400.000
1.835.975	3.120.000	991.525	552.500	6.500.000
1.864.220	3.168.000	1.006.780	561.000	6.600.000
1.892.466	3.216.000	1.022.034	569.500	6.700.000
1.920.712	3.264.000	1.037.288	578.000	6.800.000
1.948.958	3.312.000	1.052.542	586.500	6.900.000
1.977.203	3.360.000	1.067.797	595.000	7.000.000
2.005.449	3.408.000	1.083.051	603.500	7.100.000
2.033.695	3.456.000	1.098.305	612.000	7.200.000
2.061.941	3.504.000	1.113.559	620.500	7.300.000
2.090.186	3.552.000	1.128.814	629.000	7.400.000
2.118.432	3.600.000	1.144.068	637.500	7.500.000
2.146.678	3.648.000	1.159.322	646.000	7.600.000
2.174.924	3.696.000	1.174.576	654.500	7.700.000
2.203.169	3.744.000	1.189.831	663.000	7.800.000
2.231.415	3.792.000	1.205.085	671.500	7.900.000
2.259.661	3.840.000	1.220.339	680.000	8.000.000
2.287.907	3.888.000	1.235.593	688.500	8.100.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.316.153	3.936.000	1.250.847	697.000	8.200.000
2.344.398	3.984.000	1.266.102	705.500	8.300.000
2.372.644	4.032.000	1.281.356	714.000	8.400.000
2.400.890	4.080.000	1.296.610	722.500	8.500.000
2.429.136	4.128.000	1.311.864	731.000	8.600.000
2.457.381	4.176.000	1.327.119	739.500	8.700.000
2.485.627	4.224.000	1.342.373	748.000	8.800.000
2.513.873	4.272.000	1.357.627	756.500	8.900.000
2.542.119	4.320.000	1.372.881	765.000	9.000.000
2.570.364	4.368.000	1.388.136	773.500	9.100.000
2.598.610	4.416.000	1.403.390	782.000	9.200.000
2.626.856	4.464.000	1.418.644	790.500	9.300.000
2.655.102	4.512.000	1.433.898	799.000	9.400.000
2.683.347	4.560.000	1.449.153	807.500	9.500.000
2.711.593	4.608.000	1.464.407	816.000	9.600.000
2.739.839	4.656.000	1.479.661	824.500	9.700.000
2.768.085	4.704.000	1.494.915	833.000	9.800.000
2.796.331	4.752.000	1.510.169	841.500	9.900.000
2.824.576	4.800.000	1.525.424	850.000	10.000.000

TABELLA ALLEGATO *D*

TABACCO DA FUMO

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
8.098	22.400	6.102	3.400	40.000
8.605	23.800	6.483	3.612	42.500
9.111	25.200	6.864	3.825	45.000
9.617	26.600	7.246	4.037	47.500
10.123	28.000	7.627	4.250	50.000
10.630	29.400	8.008	4.462	52.500
11.135	30.800	8.390	4.675	55.000
11.642	32.200	8.771	4.887	57.500
12.147	33.600	9.153	5.100	60.000
12.654	35.000	9.534	5.312	62.500
13.160	36.400	9.915	5.525	65.000
13.666	37.800	10.297	5.737	67.500
14.172	39.200	10.678	5.950	70.000
14.679	40.600	11.059	6.162	72.500
15.184	42.000	11.441	6.375	75.000
15.691	43.400	11.822	6.587	77.500
16.197	44.800	12.203	6.800	80.000
16.703	46.200	12.585	7.012	82.500
17.209	47.600	12.966	7.225	85.000
17.716	49.000	13.347	7.437	87.500
18.221	50.400	13.729	7.650	90.000
18.728	51.800	14.110	7.862	92.500
19.233	53.200	14.492	8.075	95.000
19.740	54.600	14.873	8.287	97.500
20.246	56.000	15.254	8.500	100.000
20.752	57.400	15.636	8.712	102.500
21.258	58.800	16.017	8.925	105.000
21.765	60.200	16.398	9.137	107.500
22.270	61.600	16.780	9.350	110.000
22.777	63.000	17.161	9.562	112.500

Segue: TABELLA ALLEGATO *D*

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
23.283	64.400	17.542	9.775	115.000
23.789	65.800	17.924	9.987	117.500
24.295	67.200	18.305	10.200	120.000
24.802	68.600	18.686	10.412	122.500
25.307	70.000	19.068	10.625	125.000
25.814	71.400	19.449	10.837	127.500
26.319	72.800	19.831	11.050	130.000
26.826	74.200	20.212	11.262	132.500
27.332	75.600	20.593	11.475	135.000
27.838	77.000	20.975	11.687	137.500
28.344	78.400	21.356	11.900	140.000
28.851	79.800	21.737	12.112	142.500
29.356	81.200	22.119	12.325	145.000
29.863	82.600	22.500	12.537	147.500
30.369	84.000	22.881	12.750	150.000
30.875	85.400	23.263	12.962	152.500
31.381	86.800	23.644	13.175	155.000
31.888	88.200	24.025	13.387	157.500
32.393	89.600	24.407	13.600	160.000
32.900	91.000	24.788	13.812	162.500
33.406	92.400	25.169	14.025	165.000
33.912	93.800	25.551	14.237	167.500
34.418	95.200	25.932	14.450	170.000
34.924	96.600	26.314	14.662	172.500
35.430	98.000	26.695	14.875	175.000
35.937	99.400	27.076	15.087	177.500
36.442	100.800	27.458	15.300	180.000
36.949	102.200	27.839	15.512	182.500
37.455	103.600	28.220	15.725	185.000
37.961	105.000	28.602	15.937	187.500
38.467	106.400	28.983	16.150	190.000
38.974	107.800	29.364	16.362	192.500
39.479	109.200	29.746	16.575	195.000
39.986	110.600	30.127	16.787	197.500
40.492	112.000	30.508	17.000	200.000
40.998	113.400	30.890	17.212	202.500
41.504	114.800	31.271	17.425	205.000
42.010	116.200	31.653	17.637	207.500
42.516	117.600	32.034	17.850	210.000
43.023	119.000	32.415	18.062	212.500
43.528	120.400	32.797	18.275	215.000
44.035	121.800	33.178	18.487	217.500
44.541	123.200	33.559	18.700	220.000
45.047	124.600	33.941	18.912	222.500
45.553	126.000	34.322	19.125	225.000
46.060	127.400	34.703	19.337	227.500
46.565	128.800	35.085	19.550	230.000
47.072	130.200	35.466	19.762	232.500
47.578	131.600	35.847	19.975	235.000
48.084	133.000	36.229	20.187	237.500
48.590	134.400	36.610	20.400	240.000
49.096	135.800	36.992	20.612	242.500
49.602	137.200	37.373	20.825	245.000
50.109	138.600	37.754	21.037	247.500
50.614	140.000	38.136	21.250	250.000
51.121	141.400	38.517	21.462	252.500
51.627	142.800	38.898	21.675	255.000
52.133	144.200	39.280	21.887	257.500
52.639	145.600	39.661	22.100	260.000
53.146	147.000	40.042	22.312	262.500
53.651	148.400	40.424	22.525	265.000
54.158	149.800	40.805	22.737	267.500

Segue: TABELLA ALLEGATO *D*

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
54.664	151.200	41.186	22.950	270.000
55.170	152.600	41.568	23.162	272.500
55.676	154.000	41.949	23.375	275.000
56.182	155.400	42.331	23.587	277.500
56.688	156.800	42.712	23.800	280.000
57.195	158.200	43.093	24.012	282.500
57.700	159.600	43.475	24.225	285.000
58.207	161.000	43.856	24.437	287.500
58.713	162.400	44.237	24.650	290.000
59.219	163.800	44.619	24.862	292.500
59.725	165.200	45.000	25.075	295.000
60.232	166.600	45.381	25.287	297.500
60.737	168.000	45.763	25.500	300.000
61.750	170.800	46.525	25.925	305.000
62.762	173.600	47.288	26.350	310.000
63.774	176.400	48.051	26.775	315.000
64.786	179.200	48.814	27.200	320.000
65.799	182.000	49.576	27.625	325.000
66.811	184.800	50.339	28.050	330.000
67.823	187.600	51.102	28.475	335.000
68.836	190.400	51.864	28.900	340.000
69.848	193.200	52.627	29.325	345.000
70.860	196.000	53.390	29.750	350.000
71.872	198.800	54.153	30.175	355.000
72.885	201.600	54.915	30.600	360.000
73.897	204.400	55.678	31.025	365.000
74.909	207.200	56.441	31.450	370.000
75.922	210.000	57.203	31.875	375.000
76.934	212.800	57.966	32.300	380.000
77.946	215.600	58.729	32.725	385.000
78.958	218.400	59.492	33.150	390.000
79.971	221.200	60.254	33.575	395.000
80.983	224.000	61.017	34.000	400.000
81.995	226.800	61.780	34.425	405.000
83.008	229.600	62.542	34.850	410.000
84.020	232.400	63.305	35.275	415.000
85.032	235.200	64.068	35.700	420.000
86.044	238.000	64.831	36.125	425.000
87.057	240.800	65.593	36.550	430.000
88.069	243.600	66.356	36.975	435.000
89.081	246.400	67.119	37.400	440.000
90.094	249.200	67.881	37.825	445.000
91.106	252.000	68.644	38.250	450.000
92.118	254.800	69.407	38.675	455.000
93.131	257.600	70.169	39.100	460.000
94.143	260.400	70.932	39.525	465.000
95.155	263.200	71.695	39.950	470.000
96.167	266.000	72.458	40.375	475.000
97.180	268.800	73.220	40.800	480.000
98.192	271.600	73.983	41.225	485.000
99.204	274.400	74.746	41.650	490.000
100.217	277.200	75.508	42.075	495.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *D*

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
101.229	280.000	76.271	42.500	500.000
102.241	282.800	77.034	42.925	505.000
103.253	285.600	77.797	43.350	510.000
104.266	288.400	78.559	43.775	515.000
105.278	291.200	79.322	44.200	520.000
106.290	294.000	80.085	44.625	525.000
107.303	296.800	80.847	45.050	530.000
108.315	299.600	81.610	45.475	535.000
109.327	302.400	82.373	45.900	540.000
110.339	305.200	83.136	46.325	545.000
111.352	308.000	83.898	46.750	550.000
112.364	310.800	84.661	47.175	555.000
113.376	313.600	85.424	47.600	560.000
114.389	316.400	86.186	48.025	565.000
115.401	319.200	86.949	48.450	570.000
116.413	322.000	87.712	48.875	575.000
117.425	324.800	88.475	49.300	580.000
118.438	327.600	89.237	49.725	585.000
119.450	330.400	90.000	50.150	590.000
120.462	333.200	90.763	50.575	595.000
121.475	336.000	91.525	51.000	600.000
123.499	341.600	93.051	51.850	610.000
125.524	347.200	94.576	52.700	620.000
127.548	352.800	96.102	53.550	630.000
129.573	358.400	97.627	54.400	640.000
131.597	364.000	99.153	55.250	650.000
133.622	369.600	100.678	56.100	660.000
135.647	375.200	102.203	56.950	670.000
137.671	380.800	103.729	57.800	680.000
139.696	386.400	105.254	58.650	690.000
141.720	392.000	106.780	59.500	700.000
143.745	397.600	108.305	60.350	710.000
145.769	403.200	109.831	61.200	720.000
147.794	408.800	111.356	62.050	730.000
149.819	414.400	112.881	62.900	740.000
151.843	420.000	114.407	63.750	750.000
153.868	425.600	115.932	64.600	760.000
155.892	431.200	117.458	65.450	770.000
157.917	436.800	118.983	66.300	780.000
159.942	442.400	120.508	67.150	790.000
161.966	448.000	122.034	68.000	800.000
163.991	453.600	123.559	68.850	810.000
166.015	459.200	125.085	69.700	820.000
168.040	464.800	126.610	70.550	830.000
170.064	470.400	128.136	71.400	840.000
172.089	476.000	129.661	72.250	850.000
174.114	481.600	131.186	73.100	860.000
176.138	487.200	132.712	73.950	870.000
178.163	492.800	134.237	74.800	880.000
180.187	498.400	135.763	75.650	890.000
182.212	504.000	137.288	76.500	900.000
184.236	509.600	138.814	77.350	910.000
186.261	515.200	140.339	78.200	920.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *D*

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
188.286	520.800	141.864	79.050	930.000
190.310	526.400	143.390	79.900	940.000
192.335	532.000	144.915	80.750	950.000
194.359	537.600	146.441	81.600	960.000
196.384	543.200	147.966	82.450	970.000
198.408	548.800	149.492	83.300	980.000
200.433	554.400	151.017	84.150	990.000
202.458	560.000	152.542	85.000	1.000.000

TABELLA ALLEGATO *E*

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICO

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
4.925	2.700	1.525	850	10.000
5.909	3.240	1.831	1.020	12.000
6.894	3.780	2.136	1.190	14.000
7.879	4.320	2.441	1.360	16.000
8.864	4.860	2.746	1.530	18.000
9.849	5.400	3.051	1.700	20.000
10.834	5.940	3.356	1.870	22.000
11.819	6.480	3.661	2.040	24.000
12.804	7.020	3.966	2.210	26.000
13.789	7.560	4.271	2.380	28.000
14.774	8.100	4.576	2.550	30.000
15.759	8.640	4.881	2.720	32.000
16.744	9.180	5.186	2.890	34.000
17.728	9.720	5.492	3.060	36.000
18.713	10.260	5.797	3.230	38.000
19.698	10.800	6.102	3.400	40.000
20.683	11.340	6.407	3.570	42.000
21.668	11.880	6.712	3.740	44.000
22.653	12.420	7.017	3.910	46.000
23.638	12.960	7.322	4.080	48.000
24.623	13.500	7.627	4.250	50.000
25.608	14.040	7.932	4.420	52.000
26.593	14.580	8.237	4.590	54.000
27.578	15.120	8.542	4.760	56.000
28.563	15.660	8.847	4.930	58.000
29.547	16.200	9.153	5.100	60.000
30.532	16.740	9.458	5.270	62.000
31.517	17.280	9.763	5.440	64.000
32.502	17.820	10.068	5.610	66.000
33.487	18.360	10.373	5.780	68.000
34.472	18.900	10.678	5.950	70.000
35.457	19.440	10.983	6.120	72.000
36.442	19.980	11.288	6.290	74.000
37.427	20.520	11.593	6.460	76.000
38.412	21.060	11.898	6.630	78.000
39.397	21.600	12.203	6.800	80.000
40.382	22.140	12.508	6.970	82.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *E*

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
41.366	22.680	12.814	7.140	84.000
42.351	23.220	13.119	7.310	86.000
43.336	23.760	13.424	7.480	88.000
44.321	24.300	13.729	7.650	90.000
45.306	24.840	14.034	7.820	92.000
46.291	25.380	14.339	7.990	94.000
47.276	25.920	14.644	8.160	96.000
48.261	26.460	14.949	8.330	98.000
49.246	27.000	15.254	8.500	100.000
51.708	28.350	16.017	8.925	105.000
54.170	29.700	16.780	9.350	110.000
56.633	31.050	17.542	9.775	115.000
59.095	32.400	18.305	10.200	120.000
61.557	33.750	19.068	10.625	125.000
64.019	35.100	19.831	11.050	130.000
66.482	36.450	20.593	11.475	135.000
68.944	37.800	21.356	11.900	140.000
71.406	39.150	22.119	12.325	145.000
73.869	40.500	22.881	12.750	150.000
76.331	41.850	23.644	13.175	155.000
78.793	43.200	24.407	13.600	160.000
81.256	44.550	25.169	14.025	165.000
83.718	45.900	25.932	14.450	170.000
86.180	47.250	26.695	14.875	175.000
88.642	48.600	27.458	15.300	180.000
91.105	49.950	28.220	15.725	185.000
93.567	51.300	28.983	16.150	190.000
96.029	52.650	29.746	16.575	195.000
98.492	54.000	30.508	17.000	200.000
103.416	56.700	32.034	17.850	210.000
108.341	59.400	33.559	18.700	220.000
113.265	62.100	35.085	19.550	230.000
118.190	64.800	36.610	20.400	240.000
123.114	67.500	38.136	21.250	250.000
128.039	70.200	39.661	22.100	260.000
132.964	72.900	41.186	22.950	270.000
137.888	75.600	42.712	23.800	280.000
142.813	78.300	44.237	24.650	290.000
147.737	81.000	45.763	25.500	300.000
152.662	83.700	47.288	26.350	310.000
157.586	86.400	48.814	27.200	320.000
162.511	89.100	50.339	28.050	330.000
167.436	91.800	51.864	28.900	340.000
172.360	94.500	53.390	29.750	350.000
177.285	97.200	54.915	30.600	360.000
182.209	99.900	56.441	31.450	370.000
187.134	102.600	57.966	32.300	380.000
192.058	105.300	59.492	33.150	390.000
196.983	108.000	61.017	34.000	400.000
201.908	110.700	62.542	34.850	410.000
206.832	113.400	64.068	35.700	420.000
211.757	116.100	65.593	36.550	430.000
216.681	118.800	67.119	37.400	440.000
221.606	121.500	68.644	38.250	450.000
226.531	124.200	70.169	39.100	460.000
231.455	126.900	71.695	39.950	470.000
236.380	129.600	73.220	40.800	480.000
241.304	132.300	74.746	41.650	490.000
246.229	135.000	76.271	42.500	500.000

86A1106

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 gennaio 1986.

Modalità e procedure per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri da parte dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409;

Visti in particolare l'art. 4 e l'art. 20 della suddetta legge 24 luglio 1985, n. 409;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della facoltà di opzione di cui all'art. 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, i medici aventi diritto debbono presentare all'ordine di appartenenza domanda di trasferimento con le procedure e modalità di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221; a corredo della domanda deve essere altresì presentato certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda.

Art. 2.

Il trasferimento da un albo all'altro avviene senza soluzione di continuità dell'anzianità di iscrizione già maturata nel precedente albo.

Art. 3.

Coloro che hanno optato per l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri potranno, con le medesime modalità di cui all'art. 1 del presente decreto, richiedere la reiscrizione all'albo dei medici-chirurghi ferme restando le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

Art. 4.

Gli iscritti agli elenchi aggiunti autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria sono iscritti in nuovi elenchi aggiunti all'albo degli odontoiatri.

Detto trasferimento avviene di diritto e senza soluzione di continuità dell'anzianità di iscrizione precedentemente maturata.

Art. 5.

I medici che optano per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri nonché i dentisti iscritti negli elenchi aggiunti e già iscritti all'ENPAM, mantengono l'iscrizione al suddetto ente con salvaguardia di tutti i diritti acquisiti.

Roma, addì 30 gennaio 1986

Il Ministro: DEGAN

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 4 e 20 della legge n. 409/1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee) è il seguente:

«Art. 4. — Presso ogni ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato.

A tale albo hanno facoltà di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonchè i soggetti indicati al successivo art. 20.

L'iscrizione al predetto albo è incompatibile con l'iscrizione ad altro albo professionale.

L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato».

«Art. 20. — Nella prima applicazione della presente legge, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 2. Tale facoltà va esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro della sanità saranno stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative modalità e procedure e saranno altresì emanate le norme concernenti la salvaguardia dei diritti acquisiti in campo previdenziale dai medici optanti, nonchè quelle attinenti alla reiscrizione all'albo dei medici-chirurghi dei laureati in medicina e chirurgia che intendessero revocare l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

All'albo degli odontoiatri è aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943».

— Per l'argomento del D.L.C.P.S. n. 233/1946 v. nella nota all'art. 1 il titolo del D.P.R. n. 221/1950.

— Per l'argomento del D.P.R. n. 221/1950 v. nella nota all'art. 1.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 221/1950 (Regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) è il seguente:

«Art. 10. — È in facoltà dell'iscritto in un albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione.

La domanda dev'essere presentata all'ordine o collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine o collegio, nel cui albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante:

a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;

b) la regolarità dell'iscrizione con l'indicazione della data e del titolo di essa;

c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli articoli 4, 14 e 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Il consiglio delibera sulla base del predetto certificato.

Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.

L'iscrizione conseguita nel nuovo albo è comunicata all'ordine o collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro ordine o collegio la documentazione dell'interessato».

Nota all'art. 3:

Per il testo dell'art. 20 della legge n. 409/1985 v. nelle note all'art. 1.

86A1431

DECRETO 3 febbraio 1986.

Schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed associazioni di volontariato o società cooperative che svolgono attività riabilitative a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito il parere espresso dalle regioni e province autonome nella seduta del 30 gennaio 1985;

Considerata la necessità di regolamentare in maniera uniforme sul territorio nazionale i rapporti intercorrenti tra unità sanitarie locali e associazioni di volontariato o società cooperative che svolgono attività riabilitative a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo schema-tipo di convenzione allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Devono essere conformi all'allegato schema-tipo tutte le convenzioni stipulate tra le unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato o le società cooperative che effettuino interventi riabilitativi a carattere residenziale o semiresidenziale a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per interventi a carattere semiresidenziale devono intendersi quegli interventi che prevedano la permanenza del soggetto presso la struttura per almeno otto ore diurne.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1986

Il Ministro: DEGAN

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE TRA UNITÀ SANITARIE LOCALI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O SOCIETÀ COOPERATIVE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ RIABILITATIVE A FAVORE DI SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

L'unità sanitaria locale..., nella persona del presidente del comitato di gestione e l'associazione (o cooperativa)..., con sede operativa in.., nella persona del suo legale rappresentante sig...

Premesso:

che la suddetta associazione (o cooperativa) è costituita a norma delle leggi vigenti;

che la suddetta associazione (o cooperativa) non persegue fini di lucro;

che la suddetta associazione (o cooperativa) persegue come fine diretto della propria attività il recupero della salute fisica o psichica di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità di intervento conformi alle leggi e alle norme di indirizzo e di programmazione emanate dallo Stato e dalla regione o provincia autonoma in materia, con l'esclusione di programmi farmacologici;

che la suddetta associazione (o cooperativa) svolge la propria attività da almeno un anno;

che la suddetta associazione (o cooperativa) svolge la propria attività con interventi a carattere residenziale e/o semiresidenziale nella sede di.. (nelle sedi di ....) situata in..;

che la suddetta associazione (o cooperativa) si avvale del personale sottoelencato e distinto in:

a) personale volontario: (numero, mansioni, tempo pieno o tempo parziale)..;

b) personale con rapporto di impiego: (numero, qualifica professionale, mansioni, orario settimanale).......................................;

c) liberi professionisti con rapporto convenzionale: (numero, qualifica professionale, mansioni, orario settimanale).........................;

d) obiettori di coscienza: (numero, mansioni).....................;

che la suddetta associazione (o cooperativa) ha a disposizione le seguenti attrezzature: ....;

che il consiglio regionale, con delibera n. ..... del.................., ha espresso parere favorevole circa l'idoneità dell'associazione (o cooperativa) richiedente al perseguimento dei fini e alla realizzazione dei programmi sotto il profilo delle strutture, attrezzature, personale e mezzi finanziari a disposizione della stessa;

Convenuto:

che l'inserimento nella struttura riabilitativa rappresenta per il soggetto una fase del processo terapeutico che si sviluppa prima e dopo tale inserimento;

Stipulano e convengono:

Art. 1.

Ammissione

La valutazione sull'opportunità dell'ammissione è svolta congiuntamente dal servizio per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze della U.S.L. e dall'associazione (o cooperativa); in caso di non accordo, il responsabile dell'associazione (o cooperativa) può, mettendolo per iscritto, rifiutare l'inserimento proposto dal servizio.

Nel caso in cui soggetti tossicodipendenti si rivolgano direttamente all'associazione (o cooperativa), questa si impegna a segnalare tali soggetti, con la massima tempestività, al servizio, al fine di elaborare un programma terapeutico congiunto. Qualora il servizio sia contrario all'inserimento deve motivare per iscritto le proprie ragioni. L'ammissione è comunque subordinata alla disponibilità di posti convenzionati.

L'ammissione è subordinata, inoltre, all'assenso espresso dal soggetto, informato sugli obiettivi del programma riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, oltre che la sua dichiarazione di volontà occorre l'assenso di chi esercita la potestà.

Eventuali limitazioni all'ammissione o alla permanenza dei soggetti nella struttura, derivanti dalla presenza di patologie infettive contagiose, possono essere disposte solo dal servizio per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze della U.S.L.

Art. 2.

Permanenza nel programma

Per ciascun soggetto inserito l'associazione (o cooperativa) predispone, d'accordo con il servizio per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze dell'U.S.L., un programma terapeutico e di reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di maturità e di autonomia. In tale programma dovranno essere identificati gli ambiti di intervento propri dell'associazione (o cooperativa), gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del servizio per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze dell'U.S.L.; in particolare il servizio si impegna a promuovere l'attivazione di tutte le risorse presenti sul territorio che possano favorire il reinserimento sociale del soggetto. Il programma terapeutico dovrà indicare il periodo di permanenza nella struttura previsto per ciascun soggetto.

Nello svolgimento del programma, l'associazione (o cooperativa) si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi dell'intervento, ogni forma di violenza fisica, psichica e morale, garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza nella struttura.

Art. 3.

Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile cronicizzazione, un mese prima della scadenza del periodo di permanenza previsto per ciascun soggetto, gli operatori dell'associazione (o cooperativa) e gli operatori del servizio per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze dell'U.S.L. verificano congiuntamente i risultati conseguiti; nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento potrà continuare, fatta salva la necessaria copertura finanziaria.

L'associazione (o cooperativa) si impegna a comunicare tempestivamente alla U.S.L. ogni interruzione del programma.

Art. 4.

Verifiche periodiche

Gli operatori del servizio per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze della U.S.L. e quelli dell'associazione (o cooperativa) verificano periodicamente in maniera congiunta l'andamento del programma terapeutico e decidono insieme le eventuali variazioni, ivi compresi gli spostamenti del soggetto da una sede operativa ad un'altra.

Art. 5.

Formazione

La U.S.L. informa l'associazione (o cooperativa) sulle iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze promosse dalla stessa U.S.L. o dalla regione, e riconosce all'associazione (o cooperativa) il diritto di partecipare a tali iniziative inviando propri operatori.

Art. 6.

Programmazione

L'associazione (o cooperativa) ha diritto di partecipare ai momenti di programmazione della U.S.L. nel settore delle tossicodipendenze.

Art. 7.

Finanziamenti

L'associazione (o cooperativa) mette a disposizione della U.S.L. n. .... posti in regime residenziale e/o n. .... posti in regime semiresidenziale, per l'inserimento di soggetti che presentano le seguenti caratteristiche (sesso, età, coppie, coppie con figli, ecc.): ....
....

La U.S.L. si impegna a versare, nei tempi e con le modalità concordate con l'associazione (o cooperativa):

L. .... al giorno per ciascun ospite in regime residenziale;
L. .... al giorno per ciascun ospite in regime semiresidenziale.

La U.S.L. si impegna a mettere a disposizione dell'associazione (o cooperativa) i seguenti beni o servizi: ....

Art. 8.

Rendiconti

L'associazione (o cooperativa) trasmette alla U.S.L.:

una relazione annuale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti;
il bilancio consuntivo degli effettivi costi di gestione relativi agli interventi oggetto della convenzione;
i dati personali di ciascun utente inserito nel programma riabilitativo, nei tempi e con le modalità indicate dalla regione o provincia autonoma, fermo restando il diritto all'anonimato e il rispetto, da parte di tutto il personale, del segreto professionale.

Art. 9.

Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di termini perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, qualora le inadempienze riguardino aspetti marginali del contratto quali:

la mancata segnalazione alla U.S.L. dei soggetti rivoltisi direttamente all'associazione (o cooperativa);
la intempestiva comunicazione alla U.S.L. dell'interruzione di programmi terapeutici;
le variazioni apportate al programma terapeutico, ivi compresi gli spostamenti del soggetto da una sede operativa ad un'altra, non concordate con il servizio per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze dell'U.S.L.;
l'esecuzione di trattamenti in regime semiresidenziale di durata ridotta rispetto alle otto ore giornaliere previste, quantunque di durata non inferiore a sei ore.

La U.S.L. ha facoltà di trattenere dal 10 al 30% di quanto dovuto.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la revoca della convenzione in presenza di:

modificazioni delle finalità perseguite dall'associazione (o cooperativa)) o delle metodologie adottate non concordate con la U.S.L.;
mancato rispetto da parte della U.S.L. degli impegni assunti o mancato pagamento delle rette entro i termini stabiliti;
sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione;
eventuale sub-convenzione dell'attività oggetto della convenzione ad altre associazioni (o cooperative);
reiterate inadempienze parziali agli obblighi previsti dalla convenzione.

Art. 10.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di un anno, ed entra in vigore il ....; essa si intende rinnovata per uguale periodo, fino ad un massimo di tre anni, qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dal precedente art. 9. Alla scadenza dei tre anni le parti sottopongono a verifica i contenuti e le modalità della convenzione, i risultati conseguiti in relazione alle spese sostenute, ed eventualmente stipulano una nuova convenzione.

Le rette di cui all'art. 7 saranno determinate entro il trenta settembre di ogni anno, previa trattativa nazionale tra il Ministero della sanità, le regioni e province autonome e le associazioni e cooperative maggiormente rappresentative sul territorio nazionale in base al numero di soggetti accolti e alla metodologia di intervento adottata.

86A1401

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 ottobre 1985, n. 927.

Autorizzazione al Club alpino italiano, in Milano, ad accettare un'eredità.

N. 927. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, il Club alpino italiano, in Milano, viene autorizzato ad accettare l'eredità, consistente nell'intero patrimonio, disposta dalla sig.ra Kyra detta Natàlia Antonoff con testamento olografo 31 dicembre 1978, pubblicato il 28 gennaio 1981 a rogito dottor Alberto degli Esposti, notaio in Milano, registrato a Milano il 2 febbraio 1981, da destinare al restauro e al rifacimento di qualche rifugio alpino cui dare il nome, se possibile, dei fratelli della benefattrice Giorgio e Sandro Antonoff.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1986
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 292

86G0178

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 12 febbraio 1986, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha autorizzato la società «Figerbiella S.r.l.», in Biella (Vercelli), ad esercitare l'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 12 febbraio 1986, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha autorizzato la società «Zarfid - Società fiduciaria e di revisione a r.l.», in sigla «Zarfid - S.r.l», in Parma, ad esercitare l'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 12 febbraio 1986 di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha autorizzato la società «Fidibla - Società fiduciaria - S.r.l.», in Milano, ad esercitare l'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

86A1384

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programmi integrati mediterranei
(Deliberazione 13 febbraio 1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei, in seguito indicati come programmi;

Viste le dichiarazioni a processo verbale del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee formulate in occasione dell'approvazione del regolamento stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 1986 che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativo all'approvazione del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e la legge 1° dicembre 1983, n. 651, relativa alle disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il programma triennale di intervento approvato con propria delibera del 10 luglio 1985;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle funzioni alle regioni stesse;

Vista la normativa nazionale concernente i singoli settori di intervento previsti dal regolamento sopra citato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 11, recante criteri sulle priorità di utilizzo dei finanziamenti comunitari;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, concernente il finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno;

Tenuto conto degli indirizzi di politica economica generale e, in particolare, delle esigenze dei territori indicati nell'allegato I al regolamento e relativamente meno sviluppati, nonchè della riserva — prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato — dei due terzi del finanziamento comunitario in favore delle zone di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 sopra richiamato;

Delibera:

Le regioni predispongono i programmi in attuazione del regolamento citato in premessa e nell'ambito delle normative nazionali che concernono i singoli settori di intervento interessati.

Nei programmi sono indicate le strutture tecnico-amministrative competenti, che, in maniera idonea ed efficiente, curano l'attuazione dei programmi e dei singoli progetti che li compongono.

I programmi vengono predisposti secondo il principio della modularità, per consentire il finanziamento da parte della Comunità anche per insiemi funzionali.

Gli interventi infrastrutturali non possono superare di regola un terzo dell'importo complessivo del programma; l'eventuale superamento di tale soglia deve avere carattere essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del programma medesimo.

I programmi interessano aree o settori regionali caratterizzati da rilevanti fenomeni di sottosviluppo. Al fine di massimizzarne gli effetti, i programmi stessi si concentrano in circoscritti ambiti territoriali o in interventi caratterizzati da un elevato potere moltiplicatore sia per la rimozione di fattori limitanti il processo di sviluppo, sia per l'integrazione e il completamento di iniziative in atto.

Ai sensi e per gli effetti del citato regolamento i PIM sono corredati da piani di fattibilità finanziaria formulati nel rispetto della priorità della destinazione delle proprie risorse agli interventi suscettibili di beneficiare del finanziamento comunitario ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 677/81 citato in premessa.

Le regioni, nel predisporre i PIM, considerano la possibilità di ricorrere ad altri tipi di finanziamento nel caso in cui i programmi, o loro parti, non fossero approvati dalla Comunità.

Entro il 30 giugno 1986, i programmi sono presentati alla Presidenza del Consiglio - Ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie, per il successivo iter.

Per ciascun programma approvato la regione competente presenta annualmente al sopracitato Ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie, che lo trasmette al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione e sui tempi previsti per il completamento di ciascun progetto rientrante nel programma.

Roma, addì 13 febbraio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A1443

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento C.I.P. n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori al 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona, Milano e Roma nell'ultima settimana di gennaio 1986, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore	L./kg	14.170
punta di petto senz'osso	»	7.380

86A1466

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quattrocentotrentasette posti di cancelliere nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

A modifica di quanto disposto nell'art. 7 del bando, le date e le sedi di svolgimento delle prove scritte del concorso, per esami, a quattrocentotrentasette posti di cancelliere nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, saranno stabilite con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 30 aprile 1986.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

86A1476

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quattrocentoventotto posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

A modifica di quanto disposto nell'art. 7 del bando, le date e le sedi di svolgimento delle prove scritte del concorso, per esami, a quattrocentoventotto posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, saranno stabilite con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 ottobre 1986.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

86A1451

Rinvio della pubblicazione del diario per l'espletamento della prova pratica di dattilografia del concorso, per esami, a trecentodiciotto posti di coadiutore dattilografo giudiziario nel ruolo del personale di dattilografia.

A modifica di quanto disposto nell'art. 7 del bando, la data e le sedi per l'espletamento della prova pratica di dattilografia del concorso, per esami, a trecentodiciotto posti di coadiutore dattilografo giudiziario nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, saranno stabilite con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 ottobre 1986.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

86A1449

Rinvio della pubblicazione del diario per l'espletamento della prova pratica di idoneità tecnica del concorso, per titoli, a ventiquattro posti di addetto al servizio automezzi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

A modifica di quanto disposto nell'art. 9 del bando, la data e le sedi per l'espletamento della prova pratica di idoneità tecnica del concorso, per titoli, a ventiquattro posti di addetto al servizio automezzi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, saranno stabilite con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 settembre 1986.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

86A1452

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il passaggio a professore associato di ruolo presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, ai sensi del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, recante misure urgenti per l'università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1483;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ed in particolare l'art. 77;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 105;

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 478, recante modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori;

Visto il parere del Consiglio di Stato - III Sezione n. 1304/84 - reso nell'adunanza del 6 novembre 1984;

Ritenuto di dover procedere ad effettuare una prima tornata di giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di ruolo presso le Accademie della Marina e dell'Aeronautica, nonchè presso l'Istituto idrografico della Marina;

Considerato che, in armonia col disposto dell'art. 20, comma secondo, parte prima, del cennato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in sede di prima applicazione del decreto stesso, la dotazione organica dei professori associati deve corrispondere al numero degli idonei che acquisiscono titolo all'inquadramento nella relativa fascia;

Decreta:

Art. 1.

È indetta una prima tornata di giudizi di idoneità per l'attribuzione dello *status* di professore associato di ruolo presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, ai sensi del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Al giudizio di idoneità possono sottoporsi, ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori incaricati in attività di servizio da oltre tre anni presso gli istituti militari di istruzione superiore, menzionati al precedente comma, nonché gli assistenti di ruolo presso gli istituti stessi.

Art. 2.

Le domande di partecipazione ai giudizi di idoneità, da compilarsi su carta legale da parte dei professori incaricati e su carta semplice da parte degli assistenti di ruolo, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 3ª Divisione, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Si considerano prodotte in tempo utile le domande di partecipazione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che rivestono la qualifica di assistente di ruolo presso le Accademie, navale ed aeronautica, o l'Istituto idrografico della Marina, è sufficiente il visto del comandante dell'istituto militare di istruzione superiore presso cui prestano servizio.

Nella domanda gli aspirantii debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla tornata di giudizi di idoneità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) il luogo e la data di nascita;

3) la residenza o il domicilio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o l'equiparazione ai cittadini dello Stato in quanto italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale), nonché i provvedimeni penali pendenti a loro carico;

7) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

8) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) il domicilio eletto ai fini dell'invio delle necessarie comunicazioni relative ai giudizi di idoneità.

Art. 3.

A corredo della domanda, ma in plico separato contrassegnato con le generalità dell'aspirante e l'indicazione del giudizio di idoneità cui intende sottoporsi, il candidato deve trasmettere, entro il termine perentorio indicato al primo comma del precedente art. 2, i seguenti documenti (in quintuplice copia):

1) un foglio di notizie o *curriculum* sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolta, rilasciato dal comandante dell'istituto militare di istruzione superiore presso il quale l'aspirante presta servizio;

2) le pubblicazioni a stampa (in nessun caso saranno accettate bozze di stampa o ciclostilati);

3) ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione;

4) un elenco di tutti i documenti presentati.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nel Giornale ufficiale della Difesa del decreto ministeriale di approvazione degli atti delle commissioni giudicatrici, di cui al successivo art. 4, i candidati possono ottenere, a proprie spese, la restituzione delle pubblicazioni e degli altri documenti prodotti per la valutazione.

Art. 4.

Le commissioni giudicatrici, nominate dal Ministro della difesa di concerto con quello della pubblica istruzione, sono composte come segue:

1) un ufficiale generale o ammiraglio, presidente effettivo, e un ufficiale generale o ammiraglio, presidente supplente;

2) due professori ordinari o straordinari delle Accademie, navale od aeronautica, o dell'Istituto idrografico della Marina, membri effettivi, ed altrettanti professori in qualità di membri supplenti;

3) due professori ordinari, straordinari o associati delle università statali, membri effettivi, ed altrettanti professori in qualità di membri supplenti;

4) un funzionario civile dell'ex carriera direttiva amministrativa, appartenente alla settima od ottava qualifica funzionale, segretario.

Art. 5.

Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato; esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e sull'attività didattica da lui svolta: nella valutazione saranno, pertanto, tenuti in considerazione i giudizi formulati dai comandanti degli istituti militari di istruzione superiore a conclusione del *curriculum* di cui all'art. 3, n. 1), del presente decreto.

Le pubblicazioni eventualmente redatte in collaborazione con i membri della commissione giudicatrice saranno preliminarmente esaminate dal collegio all'esclusivo fine di accertare la possibilità di enucleare l'apporto del candidato; nelll'ipotesi positiva, sarà sottoposto a valutazione di merito il solo contributo di quest'ultimo.

Sui singoli candidati vengono formulate dalle competenti commissioni motivate relazioni scritte attestanti l'attività scientifica e didattica da loro svolta. che costituiscono parte integrante del decreto ministeriale di approvazione degli atti e come tali vengono pubblicate nel Giornale ufficiale della Difesa, unitamente al cennato decreto ministeriale.

Le commissioni giudicatrici depositano la relazione conclusiva analitica entro sei mesi dalla loro costituzione; in essa debbono essere riportati i giudizi di ciascun commissario e quello complessivo della commissione sui singoli candidati. La relazione è pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa in allegato al decreto di cui al comma precedente.

Art. 6.

I candidati, docenti incaricati presso i tre istituti militari di istruzione superiore di cui ai precedenti articoli, dichiarati idonei, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del giudizio di idoneità dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 3ª Divisione, i seguenti documenti:

1) certificato di nascità;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, o ufficiale sanitario della U.S.L. territorialmente competente, da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione attestante se il candidato ricopra altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311);

8) diploma di laurea, in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del giudizio di idoneità.

Art. 7.

L'attribuzione agli idonei dello *status* di professore associato verrà disposta con decreto del Ministro della difesa.

I candidati che non ottengano l'idoneità a rivestire la qualifica di professore associato, se assistenti transitano nel ruolo degli assistenti ad esaurimento conservando lo *status* ed il trattamento economico previsto per gli stessi dalle leggi vigenti, se professori incaricati decadono dall'incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1986
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 398

86A1364

MINISTERO DELLE FINANZE

Diari delle prove d'esame dei concorsi speciali pubblici, per esami, a trentanove e a trentasette posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette rispettivamente per i centri di servizio di Milano e di Roma.

La prova d'esame del concorso speciale pubblico, per esami, a trentanove posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Milano, indetto con decreto ministeriale 3 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985, avrà luogo il 28 marzo 1986, alle ore 9,30, presso le sedi e i locali seguenti:

Bologna:

per tutti i candidati residenti nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Puglia: presso l'istituto tecnico «Aldini Valeriani», via Bassanelli n. 9/11, Bologna.

Milano:

per tutti i candidati residenti nella regione Lombardia secondo la seguente ripartizione:

per i candidati residenti a Milano, Cremona e Sondrio e rispettive province: presso il Politecnico di Milano, via Bonardi n. 9, Milano;

per i candidati residenti a Como, Brescia, Mantova, Varese e rispettive province: presso il Politecnico di Milano, ingresso piazza Leonardo da Vinci n. 32, padiglione Nord, Milano;

per i candidati residenti a Bergamo e Pavia e rispettive province: presso il Politecnico di Milano, padiglione Sud, Milano.

Torino:

per tutti i candidati residenti nelle regioni Piemonte, Sicilia, Valle d'Aosta, Calabria e Sardegna: presso il Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24, Torino.

Verona:

per tutti i candidati residenti nelle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Basilicata e Liguria: presso la «Fiera di Verona», piazzale del Lavoro n. 8/*A*, Verona.

La prova d'esame del concorso speciale pubblico, per esami, a trentasette posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Roma, indetto con decreto ministeriale 3 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985, avrà luogo il 28 marzo 1986, alle ore 9,30, presso le sedi e i locali seguenti:

Ancona:

per tutti i candidati residenti nella regione Abruzzo presso la facoltà di medicina, via Brecce Bianche, Ancona;

per tutti i candidati residenti nelle regioni Marche e Umbria presso la facoltà di ingegneria, via Brecce Bianche, Ancona.

Bari:

per tutti i candidati residenti nelle regioni Basilicata e Molise presso la scuola media «Zingarelli», via S. Lioce s.n.c., Bari;

per tutti i candidati residenti nella regione Puglia, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media «Melo da Bari», via Maggiore Turitto s.n.c., Bari, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A - B - C - D;

presso l'istituto tecnico commerciale «Romanazzi», via Ulpiani, 6, Bari, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O;

presso la scuola media «T. Fiore», via M. Luther King s.n.c., Bari, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z.

Caserta:

per tutti i candidati residenti a Benevento e provincia presso l'istituto tecnico industriale statale «Giordani», via Laviano, Caserta;

per tutti i candidati residenti a Caserta e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto magistrale statale «Manzoni», via De Gasperi, Caserta, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K;

presso l'istituto tecnico statale per geometri «Buonarroti», viale Michelangelo, Caserta, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z.

Firenze:

per tutti i candidati residenti nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana presso il liceo scientifico statale «Leonardo da Vinci», via G. dei Marignolli n. 1, Firenze.

Napoli:

per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media «Giulio Cesare», via Puccini, 1, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A e B;

presso l'istituto magistrale «Villari», via Rimini, 3, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera C;

presso l'istituto professionale «Salvator Rosa», piazza Cavour, 25, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera D;

presso il liceo ginnasio «Garibaldi», via Pecchia n. 26, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere E - F - G;

presso l'istituto tecnico commerciale «Serra», via Trinità delle Monache, 2, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere H - I - O - V;

presso l'istituto tecnico per geometri «Della Porta», via Foria, 65, Napoli, per i candidati il cui cognome inzia con la lettera M;

presso la scuola media «Croce», via Annibale De Gasperis, 15, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere N - L - X - Y - W - Z;

presso l'istituto magistrale «Campanella», piazza Cavour, 25, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera P;

presso il palazzo degli uffici finanziari, via Diaz, 11, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere J - K - Q - R - U;

presso la scuola media «Don Bosco», via Don Bosco n. 8, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere S e T.

Palermo:

per tutti i candidati residenti nella regione Sicilia, secondo la seguente ripartizione:

per i candidati residenti a Palermo e provincia, presso il liceo scientifico «Stanislao Cannizzaro», via Generale Arimondi, 14, Palermo;

per i candidati residenti a Catania e Messina e rispettive province, presso l'istituto tecnico industriale «A. Volta», viale Picciotti, 1, Palermo;

per i candidati residenti ad Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e rispettive province, presso il liceo scientifico «Galileo Galilei», via Danimarca, 54, Palermo.

Reggio Calabria:

per tutti i candidati residenti nella regione Calabria, secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo ginnasio «Tommaso Campanella», via Tommaso Campanella, 27, Reggio Calabria, per i candidati residenti a Reggio Calabria e provincia;

presso il liceo scientifico statale «Leonardo da Vinci», via Possidonea, Reggio Calabria, per i candidati residenti a Catanzaro e Cosenza e rispettive province.

Roma:

per tutti i candidati residenti nelle regioni Lazio e Sardegna, secondo la seguente ripartizione:

presso l'Hotel Ergife, via Aurelia, 619, Roma, per i candidati residenti a Roma e provincia;

presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, per i candidati residenti nella regione Sardegna e per quelli residenti a Frosinone, Viterbo e rispettive province;

presso il liceo classico «Giulio Cesare», corso Trieste, 48, Roma, per i candidati residenti a Latina e Rieti e rispettive province.

Salerno:

per tutti i candidati residenti a Salerno ed Avellino e rispettive province: presso l'istituto tecnico statale «Antonio Genovesi», via Principessa Sichelgaita, 12/*A*, Salerno.

86A1414

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ottantuno posti di segretario nelle carriere di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari, e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile.

Considerato l'elevato numero di domande complessivamente pervenute non è stato possibile procedere per motivi tecnico-organizzativi alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a complessivi ottantuno posti di segretario nelle carriere di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari, e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

Il diario delle prove scritte del suddetto concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1986.

86A1415

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Indizione degli esami di Stato per l'anno 1986 previsti dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 3 della citata legge 11 gennaio 1979, n. 12, stabilisce che il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, previo superamento di un esame di Stato secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

È indetta per l'anno 1986 la sessione dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro presso gli ispettorati regionali del lavoro di Aosta, Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, L'Aquila, Campobasso, Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, nonché presso le province autonome - ispettorati provinciali del lavoro di Trento e Bolzano.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e la legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario scelto dalla commissione.
La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidato sette ore dal momento della dettatura del tema.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore 8,30 antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto del lavoro e legislazione sociale: 25 settembre 1986;
prova teorico-pratica diritto tributario: 26 settembre 1986.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alle competenti sedi entro il 31 luglio 1986.
Si considereranno prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, scienze politiche, sociologia, scienze economico-marittime e diplomi di maturità di scuola secondaria superiore appresso indicati o copia autenticata degli stessi ovvero documenti sostitutivi rilasciati dalle competenti autorità scolastiche attestanti l'avvenuto conseguimento dei diplomi stessi. I diplomi di maturità validi ai fini dell'esame in argomento sono:

ragioniere e perito commerciale;
ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero;
ragioniere e perito commerciale programmatore;
perito aziendale e corrispondente in lingue estere;
perito tecnico per il turismo;
analista contabile;
operatore commerciale;
operatore commerciale dei prodotti alimentari;
operatore turistico;
segretario di amministrazione;
tecnico delle attività alberghiere;

2) certificato di compimento della pratica prescritta ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto 1979;
3) ricevuta della tassa di L. 6.000 per l'ammissione all'esame da versarsi presso un ufficio del registro, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
4) certificato di nascita;
5) certificato di buona condotta morale e civile;
6) certificato di residenza.

I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione di residenza.

Art. 5.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, sempreché applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
La somma dei punti divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno sei decimi di punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Art. 8.

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1986

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

86A1450

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorsi pubblici a quarantacinque posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo, a cinquantuno posti nella posizione iniziale della qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo, a ventotto posti nella posizione iniziale della qualifica di assistente del ruolo amministrativo e a diciassette posti nella posizione iniziale della qualifica di agente tecnico del ruolo tecnico.

È indetto il concorso pubblico, ed esami, a quarantacinque posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, di un diploma di istituto di istruzione secondaria in primo grado, legalmente riconosciuto in Italia.

Per i dipendenti dell'ICE si applica l'art. 64 del regolamento per il personale dell'ICE.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 3.000, dovrà essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) - Ufficio amministrazione personale - Reparto concorsi - Via Liszt, 21, 00100 Roma EUR, esclusivamente a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso tutti gli uffici o sezioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

È indetto il concorso pubblico, per titoli e per esami, a cinquantuno posti nella posizione iniziale della qualifica di collaboratore in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, di uno dei seguenti titoli di studio, conseguito presso una Università degli studi della Repubblica o altro istituto superiore equiparato o presso altra Università, il cui titolo sia legalmente riconosciuta in Italia:

diploma di laurea in giurisprudenza;

diploma di laurea in scienze politiche;

diploma di laurea in economica e commercio;

diploma di laurea in scienze economiche e marittime;

diploma di laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare;

diploma di laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

diploma di laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali.

Non sono ammessi altri titoli di studio oltre quelli sopraindicati.

Per i dipendenti dell'ICE si applica l'art. 64 del regolamento per il personale dell'ICE.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 3.000, dovrà essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) - Ufficio amministrazione personale - Reparto concorsi - Via Liszt, 21 - 00100 Roma - EUR, esclusivamente a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso tutti gli uffici o sezioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

86A1190

È indetto il concorso pubblico, per esami, a ventotto posti nella posizione iniziale della qualifica di assistente in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, di uno dei seguenti titoli di studio, legalmente riconosciuto in Italia:

diploma di ragioniere e perito commerciale;

diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di perito turistico.

Non sono ammessi altri titoli di studio oltre quelli sopraindicati. Il candidato munito di titolo superiore deve comunque possedere anche uno dei suddetti titoli di studio.

Per i dipendenti dell'ICE. si applica l'articolo 64 del regolamento per il personale dell'ICE.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 3.000, dovrà essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) - Ufficio amministrazione personale - Reparto concorsi - Via Liszt, 21, 00100 Roma EUR, esclusivamente a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso tutti gli uffici o sezioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, a diciassette posti nella posizione iniziale della qualifica di agente tecnico in prova del ruolo tecnico dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE.).

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, della licenza di istruzione elementare, legalmente riconosciuta in Italia.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 3.000, dovrà essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) - Ufficio amministrazione personale - Reparto concorsi - Via Liszt, 21, 00100 Roma EUR, esclusivamente a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso tutti gli uffici o sezioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

86A1189

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per seimila posti in colonie climatiche marine e montane Stagione estiva 1986

È bandito un concorso per l'assistenza climatica prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (art. 33, lettera *g*) in favore dei figli ed orfani degli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti.

Salvo eventuali mutamenti determinati da circostanze al momento non prevedibili, i posti disponibili sono così stabiliti:

centri di vacanza al mare: 3.000 posti;
centri di vacanza in montagna: 3.000 posti.

I turni, della durata di ventuno giorni, si svolgeranno secondo il calendario che segue:

primo turno: dal 24 giugno al 14 luglio;
secondo turno: dal 17 luglio al 6 agosto;
terzo turno: dal 9 agosto al 29 agosto.

È riservata alla Direzione generale dell'ENPAS la decisione in merito all'ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia marina o montana di destinazione.

E in facoltà dell'Ente aumentare di 1/10 i posti messi a concorso, qualora il numero delle richieste e le disponibilità ricettive dei centri di vacanza lo rendessero necessario.

Nei centri di vacanza possono essere ammessi, per non più di un turno, i minori riconosciuti bisognevoli di cure climatiche i quali, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i dodici anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nei centri di vacanza:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare o extrapolmonare, in atto o recentemente pregressa, da malattie della pelle od oculari contagiose, da forme di debolezza mentale e da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione nei centri di vacanza, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici o assistenza sanitaria non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli ai centri di vacanza, gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 15 aprile 1986, istanza agli uffici dell'ENPAS competenti per territorio. Nella domanda - redatta sull'apposito modello A.S. 1 - 1/*bis*, da ritirarsi presso gli uffici dell'ENPAS - dovrà essere specificatamente indicato il tipo di cura climatica (marina o montana) per la quale si chiede l'ammissione.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici dell'ENPAS entro il prescritto termine del 15 aprile 1986.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'interessato - rilasciata in data non anteriore al presente bando - attestante che lo stesso è in servizio ed iscritto al Fondo di previdenza e credito. Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale;

2) stato di famiglia;

3) certificati, in conformità alle disposizioni vigenti ed in particolare alle disposizioni emanate in materia dalle autorità sanitarie delle regioni di appartenenza, rilasciati esclusivamente dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione antidifterica e antitetanica, o alla vaccinazione di richiamo, qualora siano trascorsi cinque anni dalla vaccinazione di base;

b) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1985, per via parenterale;

c) alla vaccinazione antipoliomielitica praticata con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministro della sanità del 14 gennaio 1972;

d) dichiarazione di idoneità e prescrizione del tipo di cura climatica marina o montana rilasciata da un sanitario (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al modello A.S. 1 e A.S. 1/*bis*.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

A cura dell'Ente, i bambini ammessi al beneficio saranno avviati dai centri di riunione ai centri di vacanza e, al termine dei turni, restituiti ai suddetti centri di provenienza.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di riunione - che saranno tempestivamente comunicati agli interessati - provvisti della scheda sanitaria mod. A.S. 1/*bis*, debitamente compilata, da sottoporre nella parte ad esso riservata alla firma (firma e timbro) delle autorità sanitarie locali competenti per territorio, a cura dell'interessato, nei tre giorni precedenti la partenza per i centri di vacanza.

Durante il periodo di soggiorno e durante i viaggi di trasferimento, nonché in occasione di eventuali gite, i minori ammessi al beneficio saranno assicurati contro i rischi di eventi accidentali.

Per i minori che, a giudizio della direzione della colonia, si rivelassero, per il loro comportamento, non idonei alla vita di comunità, sarà disposto il rientro in famiglia.

Roma, addì 13 febbraio 1986

Il commissario: CARRA

86A1372

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 59.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 59.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Cassano d'Adda (Milano).

86A1421

Riduzione, da cinque a quattro, del numero dei posti del concorso ad assistente medico dell'area funzionale di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 59.

Il numero dei posti del concorso di assistente medico dell'area funzionale di medicina generale, di cui all'estratto di bando pubblicato alla pagina 43 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1986, è ridotto da cinque a quattro.

86A1420

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/20

Sono indetti concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/20, a:

un posto di assistente medico, medico del lavoro - medici - ruolo sanitario;

un posto di assistente tecnico-sanitario, personale di vigilanza ed ispezione, operatore professionale di prima categoria - operatore professionale collaboratore - ruolo sanitario (perito industriale - indirizzo chimico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Milano.

86A1435

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

un posto di ingegnere - settore dei servizi tecnici e tecnologici - specializzazione elettrotecnica;

cinque posti di ingegnere - presidio multizonale di prevenzione - sezione impiantistica ed antinfortunistica - specializzazione elettrotecnica-meccanica-chimica e navalmeccanica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Padova.

86A1436

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Sanremo (Imperia).

86A1432

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

un posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina, nella disciplina di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

due posti di assistenti medici - area funzionale di medicina, nella disciplina di dermosifilopatia;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia, nella disciplina di urologia;

un posto di direttore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, nella disciplina di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;

due posti di infermieri professionali - operatori professionali di 1ª categoria - collaboratori;

tre posti di ostetriche - operatori professionali di 1ª categoria - collaboratori;

un posto di puericultrice - operatore professionale di 2ª categoria;

cinque posti di conduttori di caldaie a vapore - operatori tecnici;

un posto di elettricista - operatore tecnico;

dodici posti di ausiliari socio-sanitari, agenti tecnici.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Siderno (Reggio Calabria).

86A1456

ISTITUTO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

86A1377

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 48 del 27 febbraio 1986 pubblica il seguente avviso di concorso:

Comune di Aosta - Azienda farmaceutica municipalizzata: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

REGIONE VENETO

Avviso di rettifica al comunicato concernente l'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1986)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 29 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, dove è scritto: «Sono indetti *pubblici concorsi*, ...», leggasi: «Sono indetti *concorsi riservati*, ...».

86A1475

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria *Il Tritone, via del Tritone*, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. *s.r.l.,* via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10*). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221